

## CCXXI.

## TORNATA DI MARTEDÌ 12 GIUGNO 1923

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	10028	Nomine a sottotenente medico di comple-	
<b>Proposta di legge (Presentazione):</b>		mento di aspiranti medici laureati in	
Cocco-Ortu: Modificazioni e aggiunte al		medicina e chirurgia . . . . .	10076
testo unico delle leggi contenenti prov-		Conversione in legge del decreto luogote-	
vedimenti a favore della Sardegna . .	10028	nenziale che stabilisce il numero delle	
<b>Nomina di Commissione:</b>		pensioni da concedersi ai decorati del-	
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	10028	l'Ordine militare di Savoia . . . . .	10076
<b>Interrogazioni:</b>		Distacco della frazione di Tuturano dal co-	
Licenziamento di mutilati e combattenti dalla Banca		mune di Brindisi e sua costituzione in	
nazionale di credito:		comune autonomo . . . . .	10077
ROSSI TEOFILO, <i>ministro</i> . . . . .	10028	Distacco della frazione di San Michele dal	
MANARESI . . . . .	10029	comune di San Vito dei Normanni e	
Fatti del maggio in Avellino:		sua costituzione in comune autonomo .	10077
FINZI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . .	10030-32	Separazione della frazione di Aprica dal	
NOBILI . . . . .	10030	comune di Teglio (Sondrio) e sua co-	
Arresto dell'operaio Cirolini a Trento:		stituzione in comune autonomo . . . .	10077
FINZI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	10033	Costituzione in comune autonomo della	
FLOR. . . . .	10033	frazione di Petacciato . . . . .	10078
Opera dei missionari cappuccini e di una missione		<b>Disegni di legge (Discussione):</b>	
protestante svedese in Eritrea:		Provvedimenti per la protezione della sel-	
MARCHI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . .	10034	vaggina e l'esercizio della caccia:	
MARTIRE . . . . .	10035	DE CAPITANI, <i>ministro</i> . . . . .	10041-46-50-51-53, 10054-67-69
Cessione di una tenuta in Sussegana:		VOLPINI . . . . .	10044-59
ROSSI TEOFILO, <i>ministro</i> . . . . .	10036-40	MANCINI AUGUSTO . . . . .	10044-47-53-58
TONELLO . . . . .	10038-40	CAO . . . . .	10045-51-54-55-57-66-67-68-69-70
CACCIANIGA ( <i>Fatto personale</i> ) . . . . .	10038	FERRARI ADOLFO . . . . .	10045-47-59-71
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>		OSTINELLI . . . . .	10046-47-64
Modifica dell'articolo 522 del Codice di pro-		GASPAROTTO . . . . .	10046-49-51-54-55-58-64-69
cedura penale . . . . .	10041	GIAVAZZI, <i>relatore</i> . . . . .	10046-50-51-55-60-63-67-71
Tombola nazionale a favore dell'erigendo		TONELLO . . . . .	10047
Orfanotrofio pro-orfani di guerra in		CONTI . . . . .	10048
Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale		MARTIRE . . . . .	10049
di Sassoferrato e dell'erigendo Asilo		GRASSI . . . . .	10049
infantile in Arquata del Tronto . . .	10075	PERSICO . . . . .	10049
Concessione di una lotteria nazionale a fa-		MAZZINI . . . . .	10052-59-63
vore degli Ospedali riuniti di Salerno.	10076	CAPPA PAOLO . . . . .	10053
		CACCIANIGA . . . . .	10055-56
		SIPARI . . . . .	10060
		GIAPPI . . . . .	10061
		GIUFFRIDA . . . . .	10064-65
		MERIZZI . . . . .	10064
		SIGNORINI . . . . .	10065

	Pag.
Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese:	
LAZZARI . . . . .	10074
PRESIDENTE . . . . .	10075
PHILIPSON . . . . .	10075
<b>Domande</b> di autorizzazione a procedere in giudizio ( <i>Discussione</i> ):	
contro il deputato Ventavoli . . . . .	10078
contro il deputato Baldesi . . . . .	10078
contro il deputato Agostinone . . . . .	10078
contro il deputato Rocco Marco . . . . .	10078
<b>Disegno</b> di legge ( <i>Presentazione</i> ):	
DE CAPITANI: Conversione in legge di un Regio decreto. . . . .	10078
<b>Relazioni</b> ( <i>Presentazione</i> ):	
LOLLINI: Domande di autorizzazione a procedere:	
contro il deputato Repossi . . . . .	10041
contro il deputato Garosi . . . . .	10041
contro Cacoza Francesco . . . . .	10041
<b>Votazione</b> segreta ( <i>Risultato</i> ):	
Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie . . . . .	10079

La seduta comincia alle 15.

CAPPELLERI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Celesia, di giorni 2; Marino, di 5; Rodinò, di 1; Gavazzeni, di 3; Lucatelli, di 5; Paleari, di 5; Brusasca, di 3; Rubilli, di 7; Troilo, di 1; Breseiani, di 2; Belotti Bortolo, di 5; Terzaghi, di 1; Bubbio, di 1; Scialabba, di 5; Di Giovanni Edoardo, di 5; Galeno, di 4; De Caro, di 8; Ferrari Giovanni, di 5; Sarrocchi, di 4; Rossi Cesare, di 8; Micheli, di 2; Casalicchio, di 20; Guarino Amella, di 4; Ruschi, di 3; De Filippis Delfico, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Cappa Innocenzo, di giorni 5; Marescalchi, di 10; Dello Sbarba, di 2; Bassino, di 3; Sandroni, di 5; Palma, di 2; Rocco Marco, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Soleri, di giorni 1; Ducos, di 1; Prunotto, di 2.

(Sono concessi).

### Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Cocco-Ortu ha presentata una proposta di legge per modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi contenenti provvedimenti a favore della Sardegna.

Avendo l'onorevole proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta stessa sarà stampata, distribuita e inviata alla sesta Commissione permanente.

### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In ottemperanza allo incarico datomi dalla Camera nella seduta di sabato, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei disegni di legge per modificazioni alla legge elettorale politica e per la concessione del voto amministrativo alle donne, gli onorevoli: Bonomi, Casertano, Chiesa, De Gasperi, Falcioni, Fera, Giolitti, Grassi, Graziadei, Lanza di Scalea, Lazzari, Micheli, Orano, Orlando, Paolucci, Salandra, Terzaghi e Turati.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Nobili; ma in attesa dell'arrivo dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, momentaneamente assente, essa sarà svolta più tardi.

Segue quella dell'onorevole Manaresi, ai ministri dell'industria, commercio e lavoro, e delle finanze, « per sapere se ritengono equo che la Banca nazionale di credito che, per ragioni tecniche, sta licenziando numeroso personale, comprenda, fra i licenziati mutilati e combattenti, trattenendo invece personale femminile e numerosi imboscati ».

L'onorevole ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. In ordine a quanto è segnalato dall'onorevole interrogante, debbo render noto che questo Ministero, ogni volta che è stato sottoposto al suo esame qualche caso di licenziamento di mutilati o ex combattenti per la riduzione di personale della Banca nazionale di credito e di altri enti, non ha mancato, compatibilmente con la limitata influenza che in tali questioni gli è possibile esercitare, di riproporre il caso al benevole esame della direzione per una possibile revisione e temperamento.

Ed è così che con recente telegramma diretto alla Direzione generale della Banca Nazionale di Credito, si richiamava l'attenzione della stessa sul fatto della riduzione del personale della sede di Verona, per cui venivano licenziati, in confronto di altri meno degni, quattro impiegati ex combattenti e decorati, e si invitava pertanto la direzione stessa a giudicare se non fosse il caso di riformare in tutto o in parte il provvedimento.

Un intervento più direttamente efficace esorbita dai poteri di questo Ministero, che non ha mancato per altro di richiamare sull'inconveniente l'attenzione degli organi competenti per quanto riguarda l'eventuale applicazione della disposizione dell'articolo 8 del decreto 21 agosto 1922, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra dalle pubbliche amministrazioni e dalle aziende private.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Manaresi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MANARESI.** Ringrazio l'onorevole ministro della risposta data; però mi permetto di osservare che la questione relativa agli impiegati della Banca Nazionale di Credito è così importante e grave che ritengo di poter richiamare ancora ulteriormente l'attenzione del Governo. Quando è avvenuto il disastro della Banca Italiana di Sconto, il Governo si è interessato a che gli impiegati di questa Banca potessero trovare nel nuovo organismo che sostituiva l'antico conveniente occupazione.

Ricordo che della cosa ebbero ad occuparsi altri deputati di questa parte ottenendo affidamenti dal Governo di allora. Gli impiegati della Banca Italiana di Sconto sono stati licenziati e pagati in base al contratto di impiego privato che avevano con l'ente che li aveva assunti. Detti impiegati e a preferenza, l'ammetto senz'altro con piacere, i combattenti e i mutilati, sono stati assunti dalla Banca Nazionale di Credito.

Ma mentre questa avrebbe potuto assumerli in prova, non provocando quindi in loro facili speranze, li ha invece assunti in pianta stabile, e dopo aver ciò fatto, quando gran parte di questi impiegati avevano rinunciato ad altri impieghi che nel frattempo venivano loro offerti, dopo 15 giorni ha ordinato il licenziamento di 2500 impiegati per riduzione di organico, determinando giusti motivi di protesta, fondati anche in diritto, e cioè su diritti quesiti da parte di questi impiegati, i quali erano in parte

o mutilati o carichi di famiglia, con un passato di combattenti gloriosi.

Le pratiche energiche svolte dall'Associazione degli impiegati bancari e dal Sindacato non hanno portato a risultati concreti. I combattenti e il Sindacato bancario hanno fatto opera preziosa perchè fosse risolta la questione delle donne e fossero licenziate dagli uffici che coprivano.

Ma purtroppo si è verificato che mentre le donne sono state mandate via da alcune sedi per l'opera svolta dai rappresentanti locali dell'Associazione bancaria, a Roma permangono 120 donne a coprire uffici, specialmente a lato di vari commendatori, capi degli uffici stessi, che non vogliono staccarsi da questo personale femminile.

Ora la situazione è questa: sono stati licenziati 2500 impiegati, di questi la maggior parte sono impiegati ex combattenti, e mutilati carichi di famiglia in condizioni desolanti, tutte persone che hanno fatto il proprio dovere per la Patria, mentre altri stavano a casa e occupavano i loro posti.

Chiediamo perciò al Governo, che tanto si è occupato perchè l'Italia non avesse scosse da questo *crak* bancario e dalla trasformazione del primo istituto in un nuovo istituto, che intervenga per impedire che permanga lo sconcio di vedere licenziati *ex abrupto* degli impiegati anziani ex combattenti, mutilati, i migliori dell'istituzione bancaria, e vedere rimanere al loro posto i vari commendatori imboscati di guerra, gente che percepisce con speciali contratti centomila lire l'anno di stipendio, mentre sono lanciati sul lastrico questi soldati che hanno soltanto la colpa di aver fatto il loro dovere.

Il Sindacato bancario, che ha a capo la medaglia d'oro Iglioni, ha osato sostenere il diritto di questi combattenti in confronto del commendatore Gidoni e degli altri dirigenti della Banca; per questo motivi sono stati licenziati due ex combattenti Leon e Siamesi, quest'ultimo ferito e decorato di guerra, per l'unica colpa, cioè, di aver fatto parte del Comitato dirigente del Sindacato Nazionale bancario.

Ora ritengo che sia veramente il caso che il nostro Governo, Governo di noi combattenti, che è la valorizzazione del sacrificio, s'interessi a fondo della questione di questi nostri soldati amici e compagni che sono gittati sul lastrico, dopo che sono state loro fatte tante promesse anche dai precedenti Governi, che non erano di ex combattenti.

Ed ho fiducia che l'onorevole ministro, che ha detto di non potere purtroppo soddisfare a pieno le nostre richieste, voglia provvedere all'avvenire di questi soldati che fecero il loro dovere in guerra, e lo fanno in pace per la restaurazione nazionale.

**PRESIDENTE.** Essendo giunto l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, si svolgerà ora l'interrogazione dell'onorevole Nobili al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « sui gravi fatti svoltisi in Avellino nei giorni 21, 22 e 23 maggio e seguenti e sulla parte in essi avuta dalla milizia nazionale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

**FINZI, sottosegretario di Stato per l'interno.** Prego l'onorevole Presidente di scusare il ritardo della mia venuta, poichè ho dovuto attendere precisi dettagli che mi mancavano per completare la risposta, e che mi sono giunti in questo istante.

Questa interrogazione riflette i fatti di Avellino del 21, 22 e 23 maggio. Un'interrogazione analoga è stata presentata precedentemente dall'onorevole Rubilli ed allora io avevo pregato l'onorevole interrogante di darmi qualche giorno di tempo per chiarire le pratiche ed avere vari elementi sui fatti. Oggi posso riferire che gli avvenimenti verificatisi si possono ritenere soprattutto conseguenza dell'atteggiamento dei partiti antinazionali. (*Interruzione del deputato Vella*).

Ella deve fare la proporzione fra la data in cui si sono verificati questi fatti ad Avellino ed il riscontro che per la data stessa si trova sui fatti che hanno determinato l'atteggiamento dei fascisti in tutta la Campania.

In conseguenza di ciò che è avvenuto nella Campania i partiti antinazionali in Avellino indiscutibilmente hanno assunto in quei giorni, un atteggiamento di provocazione che era ormai inusitato da lungo periodo. L'atteggiamento provocatore dei sovversivi Battisti Lazzaro e Zeccardi Ciro che si trovavano fra i partecipanti alla festa per la Madonna di Costantinopoli provocò il loro invito in questura da parte di un centurione della milizia nazionale. I due si ribellarono a questo invito e mentre il primo era condotto negli uffici di pubblica sicurezza, l'altro riusciva a fuggire inseguito dai fascisti.

Il giorno seguente il Battisti si presentò negli uffici di pubblica sicurezza per sporgere querela a carico dei suoi presunti

assalitori, ma non potè completarla per mancanza di elementi di accusa.

Più tardi poi esplodeva tre colpi di rivoltella contro un gruppo di fascisti, uccidendo il ventenne Buttazzo Gino studente della scuola enologica: l'efferato delitto sollevò lo sdegno della cittadinanza e dei fascisti che, preponderanti di numero, andarono all'abitazione dell'uccisore distruggendone le suppellettili e devastandola. Più tardi si recarono alla sede dell'Unione ferroviari in cui campeggiano elementi sovversivi e riuscirono a produrre qualche devastazione.

Rinforzi di pubblica sicurezza permisero di ristabilire immediatamente l'ordine che si mantenne ottimo, ma la sera del 23, verso le ore 21, venne turbata questa tranquillità dall'assalto alla tradotta che accompagnava al carcere il sovversivo Spagnolo Alfredo.

Durante questo assalto vennero sparati vari colpi di arma da fuoco e lo stesso Spagnolo venne ferito leggermente da un colpo di pugnale. La ferita fu giudicata allora guaribile in dieci giorni.

Inviati rinforzi, questi permisero il procedimento della traduzione e il ristabilimento dell'ordine. In tale operazione si distinse anzi il tenente Valente dei Reali carabinieri per il quale è stata fatta anche una proposta di ricompensa al valore.

L'autorità giudiziaria ha cercato di compiere tutto intero il suo compito e il suo dovere denunciando circa cento individui, fra cui numerosissimi fascisti.

Il Governo, dal canto suo, ha disposto per una inchiesta severissima ed ha confermato le più rigorose disposizioni perchè la legge venga come sempre rigorosamente applicata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nobili ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**NOBILI.** Dopo venti giorni da che i fatti sui quali ho richiamato l'attenzione del Governo si sono svolti, e dopo due rinvii della mia interrogazione, io avevo, francamente, ragione di attendermi una risposta, dall'onorevole sottosegretario, ben più esauriente e ben altrimenti rassicurante. Una parte della mia interrogazione non ha avuto nemmeno l'onore della risposta da lui, ed è la parte sulla quale maggiormente avevo richiamato l'attenzione del Governo: quella che riguarda l'opera compiuta dalla milizia nazionale in questi dolorosi avvenimenti.

Il sottosegretario di Stato ha accennato ad una reazione che si sarebbe determinata



contro l'opera di elementi antinazionali in Avellino.

Io non conosco, lo confesso, non conosco dettagliatamente ed esattamente la situazione di Avellino; credo però di poter affermare, con sicurezza di non essere smentito, che in Avellino gli elementi antinazionali — per usare il termine improprio — ai quali accenna l'onorevole sottosegretario, non esistono.

Non so se sia presente il collega onorevole Rubilli col quale ebbi ad intrattenermi giorni or sono quando egli apprese l'esistenza di una interrogazione anche da me rivolta al Governo su questi fatti.

Il collega onorevole Rubilli, nella sua coscienza di onesto uomo, mi confermava che effettivamente ad Avellino non si può parlare dell'esistenza di partiti sovversivi; egli mi disse, per contro, che gli avvenimenti sui quali ci intrattendiamo hanno indignato contro la autorità l'unanimità dei cittadini di Avellino; ed è per questa indignazione che io sono stato interessato, onorevole sottosegretario, a spingere il Governo a portare la propria attenzione sull'opera che nella circostanza hanno svolto le autorità locali.

Rispondendo come ha risposto, il Governo ha perduta l'occasione di dire una sincera parola di deplorazione per i veri responsabili, e di concorrere così nel modo migliore al ristabilimento della pace e al ritorno della tranquillità; e costringe me a ricostruire i fatti e soprattutto a confutare la versione che di essi ha data il sottosegretario di Stato.

Il Battisti, di cui è stato fatto il nome, non è iscritto a nessun partito sovversivo. È un modestissimo lavoratore che, nel giorno della festa cosiddetta della Madonna di Costantinopoli, aveva commesso l'errore di portare all'occhiello un garofano rosso.

VELLA. È un errore grave!

NOBILI. A cagione di questo distintivo, per lui non certamente politico, egli è stato fatto segno ad una vera caccia da parte di un gruppo di studenti che non lo hanno lasciato libero se non dopo averglielo strappato. Non contenti di ciò, costoro lo hanno rincorso: non soddisfatti di averlo visto fuggire, gli hanno sparato contro ben venti colpi di rivoltella.

MANARESI. Possiamo ammetterne cinque.

PRESIDENTE. Onorevole Manaresi, non interrompa.

VELLA. Riduca pure: ma il fatto resta!

NOBILI. Siano stati pur cinque i colpi sparati, come preferisce il collega dell'altra

parte, il fatto ha assunto tale importanza in quella cittadina, che precedentemente non era mai stata turbata da violenze simili, da acquistare carattere di notorietà. Tutti seppero dell'incidente; tutti lo deplorarono; solo l'autorità di pubblica sicurezza mostrò di non accorgersene; e non solo non prevenne gli strascichi, pur prevedibili del grave incidente, ma nemmeno interrogò su di esso la parte lesa; che all'indomani, come diceva l'onorevole sottosegretario, dovette, per la propria iniziativa, recarsi al Commissariato per denunciare la violenza subito il giorno innanzi e per chiedere protezione contro il ripetersi di violenze consimili.

Più tardi, diceva il sottosegretario, il Battisti dopo essere uscito dal Commissariato di pubblica sicurezza, esplodeva un colpo di rivoltella contro lo studente Buttazzi...

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non esplodeva soltanto: uccideva. Ed è molto diverso.

NOBILI. Io ho raccolto le parole che ella ha pronunciate, e non dubiti che le ripeterò tutte.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io ho detto «uccidendo». Abbia almeno un pochino di pietà!

NOBILI. E lei abbia la necessaria pazienza, se non vuol farsi interruttore ad ogni costo! Il Battisti esplodeva un colpo e purtroppo uccideva, sì; ma lei, onorevole sottosegretario, non ha messo in rapporto questa tragica circostanza, che bene o male teneva dietro all'agguato della sera precedente e alle intenzioni nei suoi riguardi manifestate dal gruppo degli studenti, coi colpi di rivoltella contro lui sparati...

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*...ma che non avevano ucciso nessuno...

NOBILI. ...con un altro fatto non davvero trascurabile: questo gruppo di studenti, fra i quali come il giorno avanti era tal Buttazzi, è andato a disturbare il Battisti avanti alla sua abitazione, provocandolo con grida, con motteggi e con urli, gridandogli: «vieni fuori vigliacco!». E quando questo disgraziato, punto nel suo sentimento di dignità, è uscito fuori, altri colpi di rivoltella sono stati esplosi dal gruppo, ed è stata disgrazia sopra tutto per lui che un colpo da lui esploso abbia ucciso uno degli assalitori, il nominato Buttazzi. (*Interruzioni a destra — Commenti*).

Da quel momento la città cadde in potere di bande che si sono date al saccheggio

e alla distruzione. La casa del disgraziato Battisti fu incendiata, la sua famiglia maltrattata, percossa e costretta a fuggire; tutti i lavoratori che potevano essere sospettati di appartenere ai partiti sovversivi — dico che potevano essere sospettati perchè nessuno dei così detti partiti sovversivi in Avellino è organizzato — furono costretti a fuggire o furono bastonati ed arrestati. E gli arresti in primo tempo sono avvenuti tutti nel campo dei lavoratori.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è vero: ho detto prima che è stato arrestato un grande numero di fascisti: i fascisti arrestati rappresentano il 40 per cento degli arresti. S'informi meglio.

NOBILI. Onorevole sottosegretario...

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario non interrompa, lasci parlare.

NOBILI. Io sto parlando con serenità... (*Interruzioni a destra — Scambio di apostrofi fra l'estrema destra e l'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

NOBILI. Ripeto che in primo tempo gli arresti furono eseguiti solo in mezzo ai lavoratori, a quelli che voi chiamate antinazionali; ma i disordini si sono svolti durante tre lunghi giorni: ha detto l'onorevole sottosegretario che la sera del giorno 23 un certo Spagnolo, dopo essere stato arrestato... (*Vivaci interruzioni del deputato Manaresi*).

PRESIDENTE. Onorevole Manaresi, non interrompa! (*Nuovo scambio di apostrofi fra l'estrema destra e l'estrema sinistra*).

Facciano silenzio!

NOBILI. Un certo Spagnolo, a detta dello stesso onorevole sottosegretario di Stato, dopo essere stato arrestato, è stato colpito da una pugnolata. La verità è questa: che lo Spagnolo, dopo essere stato arrestato dai carabinieri, è stato loro sottratto da militi della milizia nazionale e da essi immediatamente pugnolato. Questa è la verità, e su questo fatto preciso e sulla partecipazione della milizia nazionale alle scorribande che deliziarono la città di Avellino, io avevo rivolto la mia interrogazione.

Voi pretendete di affermare la verità, venendo qui a ripetere quello che vi è stato riferito; ma dovrete pur tener conto che, mentre a giudizio di tutta la cittadinanza, senza distinzione di colori, la responsabilità diretta dei tragici fatti risale alle autorità di pubblica sicurezza, il prefetto di Avellino assisteva al loro svolgimento dalla finestra della sua abitazione, impassibilmente inerte e senza nulla tentare per impedire gli ulteriori sviluppi.

Ora io domando se si possano ritenere serene le informazioni di autorità che negli avvenimenti hanno avuto codesta parte, di autorità che sono evidentemente le maggiori responsabili di tutto ciò che è accaduto, a cominciare dalle prime fasi, e cioè dalle prime persecuzioni eclatanti, sebbene senza conseguenze, contro il Battisti, all'adunanza minacciosa formatasi l'indomani avanti la sua casa, alle violenze personali, alle devastazioni, agli incendi successivi.

L'onorevole sottosegretario di Stato vuol far pensare a una ricostruzione partigiana degli avvenimenti, ma io ho invocato autorità di colleghi che non appartengono a questa parte di Camera, e che hanno suggerito colla loro ammissione la verità delle mie affermazioni.

Al sottosegretario di Stato che ripete spesso la frase « è meglio prevenire che reprimere » faccio rilevare se non ritenga più efficace opera di prevenzione di ogni altra, e più facile e più doverosa, quella di non venire a coonestare con risposte siffatte, così gravi, così deplorevoli avvenimenti. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Commenti*).

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo dire subito all'onorevole interrogante, che, contrariamente alle abitudini di questo Governo di non replicare agli interroganti e contrariamente a quello che sarebbe il mio spirito, io devo riprendere la parola sull'argomento, perchè non posso lasciar passare inosservata alcuna delle affermazioni dell'onorevole interrogante.

L'onorevole interrogante ha asserito, e facendo questa asserzione ha detto di ripetere parole da me pronunciate, che sono state arrestate nella loro totalità o quasi totalità, persone che appartengono esclusivamente al campo dei lavoratori o socialisti non organizzati.

A me è caro di informare, se non l'interrogante, certo la Camera, che tra i cento arrestati di Avellino gran parte di essi, e quasi la metà appartiene ai fascisti, e fra questi vi sono dei militi della milizia nazionale...

NOBILI. Ce lo dice adesso questo!

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Un altro punto che non posso lasciar correre è quello che lei vorrebbe lasciar passare come un punto quasi essenziale di quei fatti discussi.

Lei viene a dire che furono sparati dei colpi di arma da fuoco, ma io le dico che

venne sparato da un giovane che non apparteneva assolutamente alle parti in contrasto in quel momento.

E quando lei insiste nel volere quasi riportare al Governo la colpa di voler coonestare gli avvenimenti là accaduti, specialmente per ciò che vi è di responsabilità fra coloro che appartengono al fascismo locale, io le vengo a dire che l'opera spiegata dal Governo, e che si compendia in cento arresti, è ispirata esclusivamente a portare la pacificazione in quel paese, pacificazione che sarà molto difficile di portare se in questa Camera si vengono a ripercuotere le ragioni che hanno originato il conflitto, che poi hanno ripercussione novella negli animi eccitati del paese.

Esorto l'onorevole interrogante, anche se non appartenga a quella vasta corrente di idee su cui si impernia il Governo, a voler spiegare opera di vera umanità, cercando di lenire quello che è laggiù il dolore portato dalla sciagura, e di non portare nuova esca al fuoco. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Flor, al ministro dell'interno, « per sapere se sia a conoscenza che il giorno 29 maggio 1923 a Trento veniva perquisito per istrada da due Reali carabinieri l'operaio Arcangelo Cirolini e per quanto non lo si abbia trovato in nessuna contravvenzione venne tradotto in caserma ed ivi trattenuto sino al giorno seguente, minacciandolo di legnate e stracciandogli la tessera della Federazione italiana operai edili, e se di ciò è a conoscenza per sapere quale disposizione di legge esista che autorizza i tutelatori dell'ordine ad arrestare innocui cittadini ed a privarli di documenti di loro proprietà comprovanti l'appartenenza ad una organizzazione sindacale per la difesa e la tutela dei propri interessi di classe, e se tali disposizioni di legge non esistono per sapere quali provvedimenti intenda prendere per tutelare la libertà di tutti i cittadini onesti di rincasare senza essere arrestati e di appartenere a quella organizzazione di classe che ogni cittadino ha diritto di scegliere per la tutela e difesa dei suoi interessi economici ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Flor, questa è una di quelle interrogazioni che indiscutibilmente, nella loro forma di richiesta, assumono una di quelle vesti di gravità che, dagli elementi che sono stati forniti al Governo, non sembra invece che il fatto stesso abbia avuto.

A noi risulta che l'Arcangelo Cirolini, disoccupato e senza fissa dimora, nella notte del 28 maggio scorso, alla vista di due carabinieri in pattuglia, si diede immediatamente alla fuga, cercando di dileguarsi.

Naturalmente i due militi, alla vista di questo individuo, il quale senza nessuna ragione si mise a fuggire, lo inseguirono, lo raggiunsero e gli chiesero perchè cercasse di allontanarsi. Gli vennero domandati dei documenti personali, che egli non aveva. Aveva semplicemente una tessera di appartenenza a una sezione sindacale del luogo. Fu condotto in questura, fu nuovamente interrogato e la mattina alle 8 fu rilasciato, perchè nulla risultò a suo carico ed egli dimostrò che aveva tentato di fuggire per un timore di cui poi non seppe spiegare la causa.

A questo si riduce tutto l'incidente, secondo gli elementi che il Governo possiede.

PRESIDENTE. L'onorevole Flor ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FLOR. L'interrogazione che ho presentata non riguarda un fatto di eccezionale gravità; ma i fatti che si succedono nella nostra provincia sommati assieme sono effettivamente di una notevole gravità.

Si dice che le interrogazioni che vengono da questa parte della Camera hanno sempre un sapore di opposizione al Governo fascista. Io posso però assicurare che, sebbene questa interrogazione venga dall'estrema sinistra, che è stata del resto all'opposizione di tutti i Governi, è stata da me presentata con lo scopo prefisso di portare a conoscenza del Governo presente che, come contro certi metodi polizieschi austriaci noi abbiamo sempre portato la nostra sdegnosa protesta al Parlamento austriaco, così è nostro sacro dovere portarla qui quando i funzionari della nuova Italia, nelle nuove provincie vengono a menomare la libertà dei suoi cittadini. Ciò che le nostre popolazioni dovettero tollerare per lunghi anni sotto il dominio dell'impiccatore, non vogliono, nè possono ora tollerare sotto il Governo che le ha redente, e ciò nell'interesse e dignità dello Stato stesso. (*Interruzioni a destra*).

Per questo dico che tali fenomeni devono cessare una buona volta per sempre, giacchè a nulla giovano se non a creare un profondo rammarico contro il nostro Paese, che non sa far rispettare le leggi che tutelano la libertà.

Il caso Cirolini, ho già detto, non è di per se stesso di una gravità eccezionale; ma si aggrava quando si pensi che sono a centinaia i cittadini che si arrestano senza

aver commesso la menoma azione. (*Com-  
menti e rumori a destra*).

Il Cirolini fu perquisito a pochi passi dalla sua abitazione mentre rincasava, e non fuggiva perchè non ne aveva motivo. Ad onta che non gli si fosse trovato nessun documento, e non vi fosse motivo che potesse renderlo in qualche modo colpevole, fu tradotto in caserma, fu minacciato di legnate e fu tacciato di austriacante e di tedesco, per quanto di tedesco egli non sappia neanche una parola.

Ai tempi dell'Austria, onorevole sottosegretario, noi eravamo abituati a sentirci chiamare irredentisti e porci italiani. Non possiamo tollerare ora di venir tacciati di porci tedeschi o di antinazionali quando, durante cinque anni di nostra redenzione, non abbiamo data la minima occasione perchè si dica che siamo animati da un sentimento, che anche lontanamente possa apparire come antinazionale.

Al Cirolini poi fu sequestrata la tessera della propria organizzazione sindacale. Io ho chiesto nella mia interrogazione quali leggi esistano oggi in Italia, che impediscano a un cittadino di appartenere a una organizzazione sindacale, anzichè a un'altra, e voi, onorevole sottosegretario, non mi avete risposto.

Ho chiesto anche, se queste leggi non esistono, quali provvedimenti l'onorevole sottosegretario intende prendere contro quei Reali carabinieri che minacciano di legnate, e sequestrano e stracciano documenti di proprietà altrui. In ultimo ho chiesto se un operaio ha il diritto di appartenere a una organizzazione sindacale nostra, e nemmeno a questo voi avete risposto per quanto ne avete il dovere.

Se queste leggi non sono abolite, il Governo veda nel suo stesso interesse di farle rispettare, perchè così vuole la stessa dignità del nostro Paese e il diritto alle singole libertà dei cittadini.

Finchè questa libertà voi con la legislazione non l'avete abolita, avete il dovere di farla rispettare, prima ancora che ai cittadini, dai funzionari che sono chiamati ad applicarle. Comprendo come ciò non possa far piacere a voi, ed a coloro che questi metodi di violenza tengono ad adottare, ma oggi che il nostro popolo non è più suddito, ma cittadino, entro i confini del nuovo Stato, domanda l'applicazione, sia pure rigida, della legge, ma non vuole che sia permesso che qualunque funzionario abbia diritto di

straripare da questa legge, senza alcun motivo e farsene arbitro.

PRESIDENTE. Onorevole Flor, la prego di concludere!

FLOR. Dichiaro che la risposta venuta dal sottosegretario di Stato non corrisponde effettivamente alla verità, perchè egli mi ha dato una risposta che si basa su di un documento che gli è pervenuto certo da coloro che sono i colpevoli delle violazioni della libertà dei cittadini.

Pur non essendo soddisfatto, mi auguro che queste denunce valgano a far rinsavire coloro che ne fanno abuso, e si fanno arbitri della legge e del diritto dei cittadini.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Martire, al ministro delle colonie, « per sapere se intenda incoraggiare l'opera altamente religiosa e civile che i missionari cappuccini svolgono nella colonia Eritrea, e come giudichi l'attività nella medesima colonia di una missione protestante svedese sulla cui propaganda sembra che il Governo coloniale abbia dovuto più volte rivolgere la sua attenzione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le colonie ha facoltà di rispondere.

MARCHI, *sottosegretario di Stato per le colonie*. La missione cattolica in Eritrea, oltre la sua naturale ed oculata azione religiosa, compie un'opera altamente civile nel campo della scuola, con le sue scuole elementari, le sue scuole di arte e mestieri, i suoi orfanotrofi sparsi ormai in tutti i centri della Colonia. Inoltre cura l'assistenza sanitaria specialmente nella regione del Barka e del Gax per gl'indigeni in mezzo ai quali inferiscono le malattie infettive che mettono in gravi rischi la vita degli stessi missionari.

Sotto la guida di Monsignor Carrara, a cui il Governo volle dare un segno di grande riconoscimento nominandolo commendatore della Stella d'Italia, quest'azione religiosa è andata anche intensificandosi. L'Amministrazione coloniale cerca nei limiti del possibile e della sua situazione finanziaria di aiutare la missione cattolica, ed ha elargito ultimamente la somma di 200 mila lire per la costruzione della cattedrale cattolica dell'Asmara. Inoltre il Ministero ottenne da quello delle finanze il bronzo necessario gratuito per la fusione delle campane, e dal fondo culto che la quota annua di lire 6000 fosse aumentata a lire 12,000 annue.

L'Amministrazione coloniale dell'Eritrea provvede inoltre con sei borse di studio di lire 2,000 ciascuna a mantenere i giovani

studenti futuri preti cattolici indigeni, nel Collegio Etiopico di Roma.

Sua Maestà il Re ultimamente volle anche dare di sua spontanea iniziativa il grande quadro che figurerà nella cattedrale della Asmara.

Riguardo alla missione protestante svedese che noi abbiamo trovato nell'Eritrea all'epoca della nostra assunzione al potere, e intorno all'attività della quale ebbe anche a scrivere Ferdinando Martini, sollevando non pochi dubbi sulla sincerità della sua opera, l'Amministrazione coloniale non ebbe a lamentare gravi pubbliche ingerenze; rilevando tuttavia sottili infiltrazioni politiche a servizio di altra nazione.

A queste mosse politiche fu posto un freno ottenendo anche l'espulsione, nel 1915, all'inizio della guerra europea, di alcuni dei suoi membri più politicanti.

Alcuni anni addietro in Eritrea sorsero anche due altre associazioni protestanti una degli amici della Bibbia, e l'altra degli avventisti del settimo giorno. La prima fu sciolta d'autorità dal Governo, per la sua aperta marca di antitalianità, la seconda venne pure repressa, perchè con i suoi riti religiosi fatti in modo clamoroso, come il battesimo nelle pubbliche acque dei fiumi, urtava i sentimenti e le consuetudini dell'elemento indigeno.

Io posso assicurare l'onorevole interrogante che, pur lasciando in Colonia la massima libertà di culto, contemperata alle tradizioni delle popolazioni locali, il Governo ha fatto intendere, anche a mio mezzo, alla Missione protestante svedese che non tollerebbe che essa potesse uscire dal suo campo strettamente religioso, campo strettamente religioso in cui i suoi proseliti sono assai pochi per la naturale resistenza degli abissini.

Ritengo quindi che l'onorevole interrogante possa esser soddisfatto di questo attestato di fiducia che il Governo dà alla Missione cattolica, a cui ripeto in Parlamento gli elogi che pubblicamente ho sempre espresso nei suoi riguardi, e intorno a quanto ho detto sulla Missione svedese.

PRESIDENTE. L'onorevole Martire ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARTIRE. Le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per le colonie mi soddisfano completamente, perchè dimostrano da parte del Ministero delle colonie ed anche del Governatorato dell'Eritrea una volontà nuova e veramente attiva di contemplare il problema gravissimo delle Missioni cattoliche in quelle regioni.

Tuttavia mi permetto di far rilevare al sottosegretario di Stato per le colonie, come ai colleghi della Camera, l'importanza non solamente civile e religiosa, ma anche, in senso più vasto, politica di venire in soccorso delle condizioni molto deplorabili, dal punto di vista finanziario, delle nostre Missioni in Eritrea.

Esse hanno una storia gloriosa che si riconnette ai nomi del padre De Jacobis e del cardinal Massaja, e che negli ultimi tempi, specialmente per virtù del padre Michele da Carbonara e di monsignor Carrara, hanno assunto un'efficienza molto notevole, tanto che, a limitarci ad alcuni cenni statistici, vi sono ormai, in dipendenza delle nostre Missioni, più di 20 scuole per indigeni, cinque orfanotrofi, tre dispensari, una diecina di scuole italiane nei maggiori centri, un Seminario indigeno per 60 alunni, una scuola d'arte e mestieri ed alcuni asili-infantili tenuti dalle benemerite suore di Sant'Anna, che sono anch'esse una fondazione italiana, dovuta al genio santo di Rosa Gattorno, la sorella pia di un celebrato patriotta.

Ma le condizioni economiche di queste Missioni cappuccine e italiane non sono solamente gravi dal punto di vista dei crescenti bisogni ai quali le missioni debbono corrispondere, sono anche gravi dal punto di vista della dignità nazionale, messe in rapporto cioè, con le condizioni della così detta Missione svedese.

Ecco perchè mi sono permesso di richiamare l'attenzione del ministro delle colonie sull'esistenza della Missione luterana svedese: non solamente perchè è necessario sotto l'aspetto politico osservare l'attività che questa Missione straniera svolge nella nostra colonia, ma anche perchè è necessario porre le nostre Missioni italiane e cattoliche in tali condizioni di decoro e di efficienza da poter fronteggiare utilmente l'attività della Missione svedese.

Ora non è il caso di fare la storia di questa benedetta Missione luterano-svedese, la quale è da oltre 40 anni installata nella Colonia Eritrea, che risultò essere sussidiata dal Governo imperiale tedesco, e che, anche dagli accenni fatti dal sottosegretario di Stato per le colonie, doveva forse, con sudditi più o meno svedesi, come al solito, rientrare in un piano di attività pangermanista e di penetrazione tedesca; basti pensare che la Missione tedesco-svedese venne là istituita al tempo del protettorato francese, e quindi è facile immaginare qualche giuoco di scacchi.. che è inutile illustrare qui.

Però quello che è grave è che il Governo svedese, in casa altrui, per Missioni che non rispondono nè al nostro genio religioso nè alla nostra coscienza patriottica, spenda bravi quattrini e ne spenda, proporzionalmente, più di quanto non ne spenda il Governo d'Italia per le Missioni nostre.

Una volta si poteva dire che fossero quattrini imperiali tedeschi, oggi non si sa se l'Impero, se il *Reich* tedesco se la senta di sussidiare i luterani svedesi; ma il fatto è che le condizioni della Missione svedese sono, dal punto di vista economico, infinitamente superiori a quelle delle nostre Missioni.

Con questo non si vuole affatto, non dirò mettere in valore, ma nemmeno riconoscere una qualche efficienza reale alla Missione svedese, perchè in 40 anni essa ha appena appena convertito al luteranesimo della Svezia dai 6 ai 700 indigeni. — e chi sa a quale prezzo! — mentre invece, solo dal 1911 ad oggi, i cattolici, che erano 12 mila, sono arrivati a 26 mila.

La sterilità spirituale di queste missioni così riccamente equipaggiate deriva, tra l'altro, dal fatto che la parte maggiore dei nostri sudditi della Colonia Eritrea, specialmente per le maggioranze cristiano-cofte appartiene a una certa chiesa separata, la quale, nonostante il lungo scisma perversitore e corruttore, conta ancora punti di contatto profondi con le nostre tradizioni latine e cattoliche; cosicchè è molto agevole far passare codesti cristiani dallo scisma cofto alla pienezza della fede romana, ricongiungendoli così alla fonte medesima della nostra più alta civiltà.

Or dunque, è necessario che il Governo italiano si ponga il problema, non già — bada bene — di finanziare integralmente l'opera delle nostre Missioni, le quali sentono tutta la fierezza e tutto l'orgoglio di essere alimentate dalla carità dell'Ordine dei minori cappuccini e dalla libera generosità dei fedeli; ma almeno di fare in modo che, proporzionalmente all'opera che codeste Missioni nostre svolgono, i sussidi del Governo, con tutta quella serie di corrispettivi e di controlli che sono pur necessari, abbiano ad essere maggiori, per la dignità e per il decoro della Madre Patria in quella nostra cara e generosa colonia.

Ecco perchè la questione della Missione svedese non rientra solo sotto la categoria generica della libertà dei culti.

Per questo riguardo affermiamo che essa non merita i privilegi che in passato ha

goduto; ma c'è una delicata questione di decoro che è imposta al Governo italiano: far sì che le Missioni cattoliche italiane, che battono bandiera italiana, abbiano a trovarsi in condizioni di efficienza per lo meno pari alle Missioni straniere che battono bandiera straniera.

È con questo rilievo che esprimo la mia soddisfazione non solo per la rigorosa politica sinora perseguita dal Ministero delle Colonie, ma anche per quella che avrà in animo di perseguire col plauso di tutti gli italiani consapevoli.

Esprimo fervidamente questo plauso mio modesto, non solo come italiano, ma anche come umile gregario della grande famiglia francescana.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Tonello, al ministro dell'industria, commercio e lavoro, « per sapere se nella avvenuta cessione della tenuta di San Salvatore in Susegana di Treviso all'ex-colonnello austriaco conte di Collalto, antico proprietario, sieno stati degnamente tutelati gli interessi dell'erario e di quella popolazione agricola ».

L'onorevole ministro dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di rispondere.

**ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria e commercio.** La sistemazione della tenuta di San Salvatore di Susegana si è presentata al Governo come uno dei problemi più ardui attinenti alla delicata materia dei beni incamerati.

Com'è noto, si tratta di un'ampia tenuta, divisa in numerosi poderi riuniti in unità culturali, i quali mettono capo ad industrie che prima della guerra avevano importanza cospicua ed erano fonte di notevole rendimento anche per l'erario.

Questa azienda agraria era gestita con grande saggezza, e meritatamente era considerata come un modello del genere. La guerra l'ha profondamente sconvolta. Essa è stata teatro di operazioni militari da parte del nostro esercito e di quello nemico. Perciò i fabbricati delle case coloniche furono in massima parte danneggiati o distrutti. Le coltivazioni furono abbattute. I terreni furono ridotti pieni di buchi.

Lo Stato, indipendentemente dall'incameramento, provvide a riparare una parte di tali danni. Così facendo, anticipò somme che raggiunsero in complesso i sette milioni.

Presa l'Amministrazione possesso della tenuta, per i provvedimenti di rappsaglia prima, e d'incameramento poi, si trovò nella dura necessità di provvedere di continuo con

prestiti alle spese ingenti cui occorreva fronteggiare. I contadini, pel disagio delle abitazioni, per lo sconvolgimento dei terreni, e per le influenze dei partiti estremi, non rendevano conto delle entrate, che, d'altronde, per qualche tempo e in molte parti, furono appena tali da soddisfare alle esigenze di vita dei contadini stessi.

Le industrie più non esistevano. Appariva più che arduo ricostituirele col fine di una diretta ed immediata speculazione. Soprattutto si rendeva giornalmente più aspra la questione con le famiglie coloniche.

Vendere la tenuta, lottizzandola, sarebbe stata cosa possibile forse anche nelle condizioni in cui si trovava; ma avrebbe importato il distruggerne il carattere organico, essiccando così una fonte cospicua di risorse per tutta l'economia della regione ed una base di imposte per l'erario.

Urgeva in specie ripristinare il concetto ed il rispetto del diritto di proprietà. I beni dei sudditi ex-nemici devono formare una fonte di risorsa economica per lo Stato, che deve devolverne i prodotti per i fini stabiliti dai trattati di pace. Ma non possono né devono costituire per i privati una fonte di luero.

In questo stato di cose, si presentò la domanda di riscatto da parte del Conte di Collalto, che aveva già da tempo avanzato la richiesta della concessione della cittadinanza italiana, e che anzi assumeva di avere diritto alla stessa a norma dei trattati di pace.

Le origini sostanzialmente italiane di quella famiglia, e i precedenti della medesima, escludevano che vi fossero ragioni a priori per non prendere in considerazione speciale le sue aspirazioni.

E fu così che si addivenne al noto accordo, il quale soddisfa alle seguenti esigenze:

1º) esclude ogni fine di comune speculazione;

2º) assicura il ricostituirsi in unità organica della tenuta ed il risorgere delle industrie;

3º) sistema la questione colonica;

4º) assicura le ragioni dell'erario;

5º) ristabilisce l'ordine col rispetto del diritto di proprietà;

6º) trova immediato impiego alla mano d'opera locale.

Rispondendo più particolarmente all'onorevole Tonello, si rende noto che:

1º) Quanto agli interessi dell'erario:

Nell'accordo si è stabilito che il conte di Collalto rimborsi all'erario le somme spese per le ricostruzioni ammontanti a circa 7

milioni, ed in aggiunta agli oneri finanziari che si assume, paghi il prezzo residuale di 8 milioni di lire. Si è inoltre stabilito che il conte di Collalto ricostituisca in pieno le industrie, fra le quali è la distilleria. Esse assicurano all'erario entrate rilevantissime.

2º) Quanto agli interessi della popolazione agricola:

Il conte di Collalto deve anzitutto provvedere alla ricostruzione delle case coloniche non riparate dallo Stato.

Deve sistemare il patto colonico. A questo fine, prima di approvare l'accordo, volle il Governo che il conte di Collalto svolgesse e con favorevole risultato le occorrenti trattative. Queste menarono alla stipulazione di un contratto-tipo.

Le divergenze che, in esecuzione di esso, per avventura potessero sorgere, saranno sistemate, occorrendo, a mezzo di arbitrati, in cui ambe le parti avranno i loro rappresentanti.

Lo stesso conte di Collalto ha assunto l'impegno di provvedere alla liquidazione dei conti degli amministratori passati.

Egli si è inoltre impegnato a pagare le pensioni al personale di amministrazione.

Il Governo adunque non ha ommesso di dare il massimo peso nella sistemazione della questione alla tutela della popolazione agricola e crede di avere, con questo accordo, contribuito non poco alla pacificazione della regione.

Probabilmente l'onorevole Tonello mi dirà ancora che vi è una relazione, fatta da un funzionario, nella quale si dice che l'accordo fatto dal conte di Collalto con i suoi contadini è stato inficiato da violenza e da pressioni.

Io darò allora la risposta in anticipo a quello che forse l'onorevole Tonello potrà dire. E cioè, che dopo venuto quel rapporto ho fatto indagini (lo sa personalmente l'onorevole Tonello, perchè ne ha parlato con me), ed è risultato da queste indagini che effettivamente detto funzionario era stato tratto in inganno. Tanto è vero che lo stesso prefetto Massera, persona assolutamente indipendente, mi disse che questa soluzione era desiderata da quasi tutta la popolazione.

Non contento di questo, ho pregato l'allora ministro onorevole Luciani, che si trovava a Venezia, di fare ulteriori indagini. Egli pure assunse informazioni, e tutte quante culminarono in questo, che quella raggiunta era la sola, la vera, la buona soluzione.

Ne è prova, del resto, il fatto che ora il paese di Susegana si trova in perfetta tranquillità, mentre l'onorevole Tonello sa che prima vi erano questioni terribili ed eterne, questioni che finivano anche con spargimento di sangue.

Questa equa soluzione ha pacificato pertanto gli animi, ed era essa la migliore che si potesse adottare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tonello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**TONELLO.** Premetto che la questione riguarda piuttosto il passato Ministero. E dobbiamo all'eclettismo politico dell'onorevole Rossi, se egli è lo stesso ministro interessato a rispondere.

Altra volta già nella Camera io parlai della complessa questione di questa tenuta. Ma voi nella vostra diligente elaborata risposta avete lumeggiato i fatti in modo assolutamente non rispondente a verità.

La verità è che un branco di affaristi, dietro il conte di Collalto, aveva tutto l'interesse di frodare lo Stato e di ribadire la catena antica ai poveri contadini... (*Interruzione del deputato Manaresi*). La verità è, onorevole ministro, che i tre quarti della popolazione di Susegana, costituita da contadini e combattenti, lungo il Piave avevano domandato... (*Rumori a destra — Interruzione del deputato Manaresi*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Manaresi, non interrompa sempre! Lasci parlare!

**TONELLO.** ...avevano domandato che quelle terre, dal momento che erano passate al Demanio, non fossero più restituite all'ex colonnello austriaco. Voi avete esaltato il conte di Collalto, ma dimenticate che durante l'invasione egli andava nelle terre invase dicendo: « I nostri passeranno! Oramai siamo padroni noi! ». Questa è la verità! (*Rumori e interruzioni a destra*).

**MANARESI.** Ma dove era lei al momento della invasione! Lo dica! (*Rumori all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Manaresi, non interrompa!

**MANARESI.** Dove era, dove era? lo dica! (*Vivi rumori all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Manaresi, la richiamo all'ordine!

**TONELLO.** Tra i contadini del conte di Collalto vi furono 89 morti ed è in nome delle loro famiglie che io parlo, delle famiglie che sono state tradite da un branco di affaristi, perchè dietro il conte di Collalto, c'erano ripeto, dei capitalisti, c'erano degli affari

bancari! Dovete sapere che dei capitali erano stati anticipati — non è vero, onorevole Caccianiga? — alla tenuta Collalto e c'era l'interesse che quel feudo ritornasse all'antico colonnello austriaco.

Onorevole ministro, voi avete affermato che l'erario ha avuto rilevanti guadagni dalla riconcessione della tenuta Collalto.

L'avete quasi regalato quel feudo, un'altra volta! Se era del Demanio, voi avevate l'obbligo soprattutto di offrirlo ai maggiori offerenti: perchè avete fatto alla chetichella l'affare? Perchè tra la Commissione incaricata dei beni dei sudditi nemici, c'erano intese con i satelliti del conte di Collalto, perchè nessun gesto si poteva compiere che non ne fosse informato, attraverso il capo della Commissione per i beni dei sudditi nemici, il conte di Collalto, il quale era così tenuto al corrente dei passi che facevano l'Associazione dei combattenti e i contadini per potere gestire quella tenuta!

Io dissi apertamente che si tramava contro l'interesse dello Stato e contro quella povera popolazione! Che cosa ha fatto il conte di Collalto dal giorno, in cui gli avete riconcesso le terre? Ha ricostruito come doveva ricostruire? Ha fatto il patto colonico come doveva farlo? Quando un mutilato di guerra suo contadino in una assemblea osò alzare la voce e dire: « Ma voi avete anche degli obblighi! », l'ex colonnello rispose: « Sta zitto, canaglia! ».

Sono tornati per opera vostra gli austriaci, gli stranieri, nelle nostre terre! Io protesto in nome dei combattenti e vi invito a fare un'inchiesta e a richiamare il conte di Collalto alla osservanza dei suoi obblighi! (*Approvazioni all'estrema sinistra — Vivi rumori a destra — Apostrofi dei deputati Greco e Manaresi — Scambio di apostrofi tra l'estrema destra e l'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio!

Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Caccianiga. (*Rumori all'estrema sinistra — Nuove interruzioni del deputato Manaresi*).

Onorevole Manaresi la finisca! Onorevole Caccianiga parli, indichi il suo fatto personale.

**CACCIANIGA.** In questa questione della tenuta di Collalto, ho chiesto la parola unicamente perchè chiamato in causa oggi come altre volte, mesi fa, dall'onorevole Tonello. Credo di poter parlare con conoscenza di causa, perchè, mentre l'onorevole Tonello da



molti mesi non si vede in quei paesi, io ho sempre vissuto e vivo sul sito.

TONELLO. Per colpa dei suoi!...

CACCIANIGA. L'onorevole Tonello, qualche mese fa, ha qui inveito contro un intendente di finanza, sequestratario della tenuta, che avrebbe a suo dire sciupato, dilapidato il patrimonio Collalto allora sotto sequestro, ed ha gridato tanto il crucifige che venne aperta una inchiesta.

Non ho potuto dir nulla allora alla Camera perchè non ero iscritto a parlare, nè ero stato chiaramente indicato: ma per un senso di doveroso riguardo verso un galantuomo calunniato ho assunto tosto le difese di quell'onesto funzionario, informando della verità il ministro. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Ed è risultato con mio sommo compiacimento, che era completamente falso tutto quello che al sequestratario si era imprudentemente addebitato; non solo, ma che il calunniato intendente era ed è il fiore dei galantuomini ed uno fra i migliori e più intemerati funzionari delle intendenze di finanza, vittima delle male azioni dei mestatori che funestavano la tenuta. (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

Come è accaduto allora, così oggi: tutto quello che è stato detto qui non rispecchia neppur l'ombra della verità; e mi permetto di insistervi perchè ne sono stato ripetutamente diretto testimone.

Quattro anni fa, dopo l'armistizio, a fine di far funzionare questa importante quanto disgraziata tenuta Collalto (5 mila ettari circa), il prefetto di Treviso, il ministro delle terre liberate di allora e il ministro dell'industria pregarono un Istituto di beneficenza e credito del quale faccio parte, di aiutare con un'apertura di conto corrente per vari milioni questa azienda...

TONELLO. Prendete nota di questo! È un interessato! (*Vivi rumori a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

CACCIANIGA... che allora era azienda statale: e venne concessa all'uopo dal Ministero ipoteca per la esposizione dell'Istituto sovvenzionatore. (*Interruzioni e rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

CACCIANIGA. Tale sovvenzione doveva servire per alimentare il giro degli affari; era una specie di conto corrente aperto per i bisogni dell'azienda; un debito fluttuante in una parola.

Invece è accaduto che ogni giorno, ogni mese, e ogni anno, la mole del debito cresceva, cresceva. Il sequestratario, cioè il

disgraziato intendente, bersaglio poi delle accuse dell'onorevole Tonello, spiegava l'impossibilità di corrispondere perfino gli interessi col fatto che nella tenuta Collalto pochi scaltri predoni sottraevano tutto quello che si produceva, ch'egli era impedito di sorvegliare, che tutto andava malamente sciupato; e reclamava sovente di essere esonerato da tante responsabilità.

Eppure quella, come disse giustamente l'onorevole ministro Rossi, era prima della guerra una tenuta modello, orgoglio della nostra agricoltura; la guerra prima, e, peggio, le violenze faziose poi, l'avevano rovinata.

Tale stato deplorevole di cose poteva far comodo a chi ne profittava, ma non già ai disgraziati contadini, agli operai ed agli impiegati dell'azienda. (*Commenti*).

Commissioni appunto di contadini e di operai vennero ripetute volte da me, pregando che mi interponessi a Roma perchè venisse restituita, non all'ex-colonnello austriaco, che non esiste affatto e non ha mai esistito, ma ad un ragazzetto di quattordici anni, nato in Italia e pel quale fino dal 1913 era stata chiesta la cittadinanza italiana. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Rammento che in quell'epoca contadini ed operai affermavano che erano angariati da pochi che volevano vivere alle loro spalle e sperperare tutto quanto poteva dare la tenuta. Quei contadini andarono poi spontaneamente dall'avvocato Zanetti di Venezia già amministratore di casa Collalto, perfetto gentiluomo, a firmare petizioni perchè si restituisse agli antichi proprietari o ai loro eredi la tenuta, certi che essi la avrebbero presto restituita al pristino splendore. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Infatti fra l'altro si erano rase al suolo, asportando il legname, decine e decine di ettari di bosco, per ingenti valori. Finalmente, dopo le minuziose indagini, che il ministro ha pensato bene di fare, la tenuta è stata restituita e mi consta con notevoli aggravii. Ma ciò importa poco.

Quello che interessa è invece la rapida benefica trasformazione che essa subisce. L'onorevole Tonello da tanto tempo lontano da quei luoghi...

TONELLO. Per colpa vostra, per la politica del vostro Governo! (*Rumori a destra*).

PRESIDENTE. Lascino parlare! Prosegua, onorevole Caccianiga e procuri di concludere.

CACCIANIGA...l'onorevole Tonello, che da parecchio tempo è assente, non può rendersi conto dei grandi benefici resi dal Go-

verno a quelle popolazioni restituendo la tenuta ai vecchi proprietari. (*Interruzioni del deputato Tonello — Rumori — Apostrofi*).

Da sei mesi che funziona la nuova amministrazione, invece di mucchi di rovine e tuguri desolati, si vede tutto in ripristino; sorgono le case rurali belle, linde e salubri, sorgono gli edifici per le industrie connesse all'agricoltura. È tutto un fervore nuovo di opere che si esplica e svolge in quella vasta zona, strappata alle mene di politicanti, restituita finalmente al sano, fecondo lavoro.

Venga l'onorevole Tonello... e si ricredrà. (*Approvazioni a destra — Commenti — Vivaci apostrofi — Rumori a destra*).

TONELLO. Chiedo di parlare per fatto personale. (*Rumori a destra*).

PRESIDENTE. Lo indichi.

TONELLO. Per quella lealtà, che ho sempre cogli avversari, ho fatto il nome dell'onorevole Caccianiga, perchè egli entrasse in argomento. Quando appunto io nominavo astrattamente un gruppo di affaristi che dietro il conte di Collalto volevano rientrare padroni della tenuta, poteva sembrare che questa fosse una accusa imprecisa, ed ho voluto accennare a persona qui presente, che se, invece non fosse stata presente non avrei nominata. (*Interruzioni — Commenti*).

La verità è, e la ribadisco, che la grande maggioranza, i tre quarti dei contadini, anzi tutti i contadini della tenuta non volevano il conte di Collalto. Fu anche mandato dalla popolazione di Susegana e da tutti i combattenti un memoriale all'onorevole Mussolini.

Sono convinto che questi non abbia veduto quel memoriale dove sono specificati tutti i fatti, dove si leva un grido di invocazione di quella povera gente di non essere più maltrattata come per il passato. Io auguro che l'onorevole Mussolini, che è nostro fiero avversario, ma che credo ancora capace di un atto di giustizia, possa vedere tutto quello che è avvenuto in quel losco affare della tenuta Collalto, e sono certo che anche quando voi, onorevole ministro Rossi, avrete meglio esaminato la cosa, quando non vi fiderete più del prefetto di Treviso che fino a ieri era un nemico dell'onorevole Mussolini ed oggi fa il fascista di occasione, quando avrete vagliato i fatti, mi darete ragione, e se non altro obbligherete i conti di Collalto ad accelerare le costruzioni e a dare i patti colonici ai contadini.

Io non ho altro scopo che questo: che giustizia sia fatta e che quei contadini, dopo

tanti sacrifici verso il loro paese, possano avere il compenso che si meritano.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Io non posso permettere neanche per un momento che la Camera resti sotto l'impressione che vi sia stato un losco affare, o una speculazione nella questione della tenuta di Collalto.

Protesto con tutte le mie forze contro questa parola, che l'onorevole Tonello non doveva dire. Qui non si tratta di speculazione.

La cosa è stata fatta alla luce del sole e fu discussa lungamente; tutti gli interessati furono ammessi a parlare di questa questione liberamente, ma la speculazione, onorevole Tonello, stava per farsi, e io ho avuto la forza di reprimerla. (*Approvazioni a destra — Commenti*).

Quando un giorno, sotto l'egida e il nome di un'associazione politica del colore che non è quello del nostro Governo, un uomo, uno speculatore, venne a fare delle offerte per questa tenuta, io allora ho assunto informazioni su questo signore, e ho saputo molte cose poco liete e poco belle sul suo passato.

Un uomo, che non era che un modesto professionista di Avellino o di Caserta, e che dall'oggi al domani veniva ad avere alla mano una diecina di milioni da offrire, mi ha dato occasione di indagare su tutto un passato; fu allora che dovetti respingere sdegnosamente le sue offerte che avevano tutto il sapore di un losco affare e di una sordida speculazione. (*Commenti all'estrema destra e all'estrema sinistra*).

E quanto a Susegana, onorevole Tonello, io posso dirle questo: che ho la certezza assoluta e matematica che la popolazione è sodisfatta della soluzione che noi abbiamo preso. Io non posso neanche lasciare per un momento che si pensi che un affare di questo genere, di tanta delicatezza, trattato da me, possa aver avuto un lontano spunto che fosse tale da offendere la maggioranza della popolazione di Susegana; giacchè io soltanto quando ho avuto la certezza che la maggioranza della popolazione di Susegana, starei per dire la quasi unanimità, era favorevole al ritorno della vecchia famiglia di Collalto, e alla ricostituzione della tenuta, soltanto allora io ho preso questa deliberazione. Non me ne pento, e sono pronto a sostenerla in qualunque

circostanza e di fronte a chiunque. (*Applausi*).

TONELLO. Chiedo di parlare per fatto personale. (*Rumori a destra*).

PRESIDENTE. Lo indichi.

TONELLO. L'allusione fatta dall'onorevole ministro ad uno speculatore che avrebbe tentato un colpo sulla tenuta di Collalto potrebbe lasciar supporre a qualche collega che la mia protesta fosse ispirata dal rancore la ripulsa data dal ministro a questo speculatore. Ebbene, a me preme di dire qualcosa sui passi fatti da quello speculatore per ottenere la tenuta di Collalto. Si tratta del cavaliere Pastore, un individuo che nemmeno a me faceva buona impressione, e io vi lodo se voi avete indagato sulla sua vita e sul suo passato prima di prendere delle responsabilità in un affar simile, onorevole ministro. Dico, però, semplicemente, che potevate fare nota questa cessione della tenuta per far sì, anche nell'interesse dello Stato, che i contadini potessero acquistare la tenuta, mentre con tutti i mezzi leciti e illeciti si sono tenuti lontani i concorrenti. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori a destra*).

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Niente, niente, nessun mezzo!

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

#### Rinnovamento di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la rinnovazione della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

Si faccia la chiama.

CAPPELLERI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

#### Approvazione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 522 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 522 del Codice di procedura penale.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario*, legge: (*V. Stampato n. 1590-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« L'ultimo capoverso dell'articolo 522 del vigente Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il difensore della parte che ricorre ha per primo la parola; poscia il pubblico ministero, quando non sia ricorrente, pronuncia la sua requisitoria. Il difensore della parte che ricorre può replicare ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Lollini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LOLLINI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Repossi, gerente del giornale *Il Comunista* per vilipendio alla Camera dei deputati; (1410)

contro il deputato Garosi per apologia di reato quale gerente del giornale *L'azione comunista*; (1474)

contro Cacoza Francesco, per offese alla Camera. (1816)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario*, legge: (*V. Stampato, n. 2066-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Onorevoli colleghi, col disegno di legge che

abbiamo l'onore di presentare al vostro esame, si tende a semplificare, per risolverle, le molteplici questioni, di indole prevalentemente tecnica, che sono connesse con l'esercizio della caccia e dell'aucupio, e che le leggi in vigore, emanate dagli ex-Stati italiani, disciplinano in modo così discorde, così frammentario ed incompleto, non pur da regione a regione, ma da provincia a provincia: sì che si deve, senza dubbio, attribuire a ciò, almeno in gran parte, il fatto, certo assai deplorabile, che, nel nostro Paese, il patrimonio cinegetico e faunistico stanziale va ogni anno più assottigliandosi, onde si può prevedere — se non si rimedia a tempo — in talune località, e nei riguardi di talune specie, una completa scomparsa. Danno, questo, del quale conviene rendersi conto esatto, non solo per le sue immediate conseguenze, che si fanno già sentire ma anche, e sopra tutto, per le difficoltà gravi che presenterebbe il ripopolamento.

Ecco perchè il tessuto del presente disegno di legge ha un carattere eminentemente disciplinatorio e limitativo.

Le più recenti statistiche, relative alla consistenza della selvaggina grossa e delle specie nobili, negli altri paesi — come ha accennato anche l'onorevole relatore — indicano in modo eloquente quale ricchezza può rappresentare per una Nazione la selvaggina stanziale, non solamente nei riguardi della alimentazione, ma sotto l'aspetto, altresì, della stessa possibilità di vita e di incremento per le industrie che fanno capo allo esercizio venatorio.

Ci è sembrato, inoltre, che si dovesse senz'altro provvedere a che la questione venatoria ottenesse, da parte del legislatore, quella comprensione che il problema peschereccio ha avuto, in gran parte, con la legge del 3 marzo 1921, la quale pur non essendo scevra di difetti, segna tuttavia l'inizio di un adeguato interessamento da parte dello Stato.

Anche la caccia, invero, come la pesca, qualora sia disciplinata in modo organico, può dare un contributo non disprezzabile alla economia ed al benessere di un paese, come lo prova il concorso di quella naturale ricchezza, rappresentata dal patrimonio cinegetico, alla tenace resistenza dei paesi nordici nell'ultima guerra.

La Francia, convinta di ciò, non risparmia, ora, somme ingenti per la ricostituzione della sua fauna, ben sapendo di promuovere, in tal guisa, la formazione di una vera ricchezza.

La convenienza, del resto, di affrontare risolutamente un problema che ha tenuto più volte occupati i precedenti Governi, senza che si giungesse, purtroppo, a risolverlo, non esige una lunga dimostrazione, tanto è diffusa ormai la coscienza che solo una oculata, severa e uniforme disciplina della materia in parola, potrà durevolmente assicurare le sorti della selvaggina.

Non si tratta, anzi, soltanto di opportunità o di convenienza, ma bensì di indilazionabile urgenza, riconosciuta dagli stessi sodalizi venatori che, in vista di essa, hanno temperato l'asprezza delle tradizionali polemiche, e mitigate le discordanti pretese, preparando assai opportunamente il terreno a quello stato d'animo sereno, imparziale ed equanime, da cui solo può uscire un complesso di norme che realizzi, come meglio possibile, un accordo fra aspirazioni e tendenze assai diverse tra loro e talvolta diametralmente opposte.

E in codesta atmosfera di relativa serenità e di fiduciosa attesa, si svolse, nel febbraio decorso, la discussione del progetto dinanzi al Senato del Regno, discussione nella quale la Camera Alta mostrò di rendersi esatto conto che, ad ogni altra considerazione, doveva essere anteposta quella della urgenza del provvedimento.

Su ciò mi preme richiamare in modo speciale la vostra attenzione.

Il problema, anzi, per essere più esatti, l'insieme dei problemi connessi con l'esercizio venatorio, non può essere ulteriormente rinviato per la sua soluzione.

È necessario che al periodo di incertezza e confusione durato già troppo lungamente, si ponga ormai termine.

Lasciare che la caccia e la uccellazione siano disciplinate da leggi vecchie, monche e contraddittorie, non è più tollerabile.

S'impone una legge unica, veramente organica e completa per tutto il Regno, legge che non trascuri nessuno degli aspetti sotto i quali la caccia s'insinua nell'attività collettiva.

Il progetto non poteva, ad esempio, passare sopra ad un punto della questione che sfugge, purtroppo, all'attenzione del cacciatore, assai spesso assorbita e sopraffatta dalla passione venatoria: quello, cioè, dei rapporti tra l'agricoltura e la selvaggina.

La discussione del disegno di legge, da parte del Senato, recò, senza dubbio, per la specifica competenza degli oratori, un notevole contributo alla chiarificazione di questo punto, certo assai controverso, e che

ha un interesse scientifico e pratico così alto investendo, direttamente gli interessi della nostra produzione agraria.

La presente legge pur non essendo, certo, perfetta (e i difetti spesso sono più apparenti che reali, tanto, in un argomento come quello della caccia, gli interessati possono essere tratti a riconoscere come più importante solo l'aspetto rispondente a punti di vista tutt'affatto particolaristici), la presente legge, dico, per manchevolezze che possa presentare, avrà, se non altro, un vantaggio grandissimo: quello di ricondurre il paese ad una visione unica della questione, tutti i cacciatori a considerare il problema sotto un aspetto meno campanilistico, ma più razionale e veramente nazionale.

Anche per tale motivo, il provvedimento ci è apparso d'indilazionabile urgenza, e perciò appunto il Senato e lo stesso onorevole relatore della Camera gli hanno riconosciuto tale carattere.

Il problema deve ora avere una soluzione: il che non esclude certo l'ammissibilità che la presente soluzione possa perfezionarsi in seguito.

Discuteremo il progetto approvato dalla Camera Alta, ma io riterrei meno conveniente una discussione minuziosa, articolo per articolo.

Questa finirebbe col condurci, magari senza nostro entusiasmo, in questioni tutto affatto di dettaglio, di vedute più o meno unilaterali e particolaristiche, che ci impedirebbero la visione di insieme del complesso argomento, alterandone dannosamente la giusta prospettiva; il che, invece, è sommanente necessario conseguire in una legge intesa ad una soluzione rapida di un problema vasto come quello della caccia e della uccellazione, in un Paese grande ed eminentemente vario come l'Italia.

Ond'è che io penso che l'invito, col quale l'onorevole Giavazzi ha conchiuso la sua lucida relazione (nella quale non saprei se lodare maggiormente la chiarezza della esposizione o la felice assimilazione di tanto complesse vedute) che la legge, cioè, sia approvata con la esclusione anzidetta di una minuziosa disamina, sia sommanente opportuna nell'interesse del problema, di cui ci siamo proposti una soluzione diremo così a carattere sperimentale, senza che questa sia ulteriormente complicata o comunque ritardata da un eventuale rinvio del progetto alla Camera vitalizia.

In tale ordine di idee, ed in pieno accordo con i rilievi specifici che il relatore ha fatto

sui vari punti del progetto, io vorrei pregarvi di accogliere la proposta che fu già da me formulata allorchè del progetto ebbe ad occuparsi il Senato del Regno; proposta che sembrami rispondere ad una sana, realistica visione dell'argomento: di rinviare, cioè a dire, al regolamento uno studio meglio particolareggiato del modo onde le singole norme possano adattarsi, in perfetta adesione di esse alla realtà dei complessi fatti venatori.

Dovrà essere, senza dubbio — come giustamente ritiene l'onorevole Giavazzi — un regolamento minuzioso, in cui molti punti della legge, i quali possono apparire oscuri, saranno convenientemente illuminati, e molti interessi che, a prima vista e nelle grandi linee del progetto, non sembrano sufficientemente protetti, troveranno adeguata tutela.

E quanto, infine, alla proposta del relatore, che alla redazione del regolamento debba concorrere una Commissione di competenti, tra i quali si farà luogo ad una rappresentanza, tanto della Commissione parlamentare per l'agricoltura, quanto dell'Ufficio centrale del Senato, non ho che da confermare la piena, cordiale adesione da me già data alla proposta stessa.

Onorevoli colleghi, mi dispenso dal rammentarvi le vicende toccate ai precedenti disegni di legge sulla caccia, per quanto esse potrebbero giovare ad indicare, in modo assai eloquente, la importanza e la complessità dei provvedimenti in questo spinosissimo campo.

Mi dispenso anche dallo illustrare il progetto sottoposto al vostro giudizio, in raffronto con la legislazione estera.

Su ciò ebbi occasione di parlare, con qualche dettaglio, alla Camera vitalizia e non mi sembra sia il caso di ripetermi. Una siffatta esposizione, del resto, se potrebbe dar luogo ai più interessanti rilievi, riescirebbe, forse, infruttuosa in vista delle esigenze specialissime di un Paese, come il nostro, per il quale urge soprattutto troncare ogni indugio, traverso cui si è trascinata ed è tuttora in vita — vita quanto mai travagliata e dannosa — una legislazione spesso secolare, che è in stridente contrasto con i tempi nuovi e le moderne esigenze.

Io mi limito a richiamare la vostra attenzione su ciò che vi ha esposto l'onorevole relatore, anche nella parte di particolareggiato esame del progetto, e su ciò che egli vi ha proposto.

Allorchè si aprì la discussione dinanzi al Senato del Regno sul disegno di legge in

parola, io credetti opportuno di rammentare quanto l'onorevole Presidente del Consiglio aveva osservato, assai acutamente ed opportunamente, in un suo discorso alla Camera vitalizia, riguardo ai trattati internazionali. Disse, egli, che questi non sono eterni: sono bensì capitoli della storia. Il miglior modo di giudicarli è quello di applicarli.

Altrettanto io credo (dissi allora e ripeto a voi, onorevoli colleghi) possa affermarsi per la legge sulla caccia, dei cui effetti non potremo giudicare se non dopo un serio periodo di applicazione.

Voi sapete bene che il progetto di legge sottoposto al vostro giudizio fu lungamente elaborato dai miei predecessori, e ricordate che venne presentato al Senato del Regno il 28 dicembre 1921, dal ministro del tempo, onorevole Mauri.

Allorchè l'attuale Governo assunse il potere, io non credetti di proporre il ritiro del progetto, sia perchè l'Ufficio centrale del Senato aveva già espresso su di esso un giudizio favorevole, sia perchè, in realtà, parve anche a me, nell'insieme, e salvo opportuni ritocchi, buono.

Permettetemi di dirvi che il mio giudizio aveva, se non altro, il pregio dell'assoluta serenità di chi, non essendo affatto cacciatore, è alieno per ciò solo da ogni preconcetta simpatia per questa o per quella soluzione delle molteplici questioni che appassionano così tenacemente e vivamente i seguaci di Sant'Uberto.

Veduto da un punto di vista puramente obiettivo, il progetto presenta, realmente non pochi vantaggi, ed il Senato del Regno, dando ad esso la sua approvazione, conferma tale giudizio.

Onorevoli colleghi, il Governo attuale, e per esso colui che ha l'onore di parlarvi e che è soltanto padre putativo del progetto sulla caccia, non potrebbe mai fare della sua approvazione, o meno, questione di vita o di morte; tuttavia, per le ragioni esposte, lo raccomanda caldamente ai vostri suffragi.

Mi lusingo a sperare che ognuno di voi sarà per recare, nel giudicarlo, uno stato d'animo simile al mio, e cioè di assoluta imparzialità e serenità. Stato d'animo assai difficile, ne convengo, per quelli di voi che sono cacciatori; ma sono sicuro che anche questi vorranno, almeno per un momento, far tacere le loro apprezzabilissime predilezioni e simpatie, per dimostrare che, anche in questo campo, gli Italiani possono avere una sola volontà, un solo fine: quello di non trascurare il bene per il meglio, quando

si tratta di una questione strettamente connessa con la prosperità della Patria. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di parlare l'onorevole Volpini.

VOLPINI. In seguito alla preghiera fatta dal ministro d'agricoltura, e alla sua leale dichiarazione, che nel regolamento sarà migliorato il progetto di legge sulla caccia, mi astengo anch'io dal pronunciare un discorso. Però non posso astenermi dal pregare il ministro perchè faccia studiare, specie dagli scienziati, ed elencare una buona volta quali siano veramente gli animali e gli insetti dannosi e quelli utili all'agricoltura. Io mi preoccupo specialmente dell'interesse dell'agricoltura nei rapporti degli uccelli. È un fatto che quest'anno, in cui abbiamo avuto una invasione fortissima di afidi e di gorgoglioni, in modo tale che molti prodotti sono stati quasi completamente distrutti, noi abbiamo potuto osservare che alcune piante si sono unicamente difese e liberate da tale flagello per la presenza delle coccinelle ed anche di un ragno speciale che vive di quelli insetti. Quindi faccio preghiera all'onorevole ministro perchè tenga questo problema in un conto tutt'affatto speciale.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Augusto Mancini, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera considera l'istituzione, non chiaramente disciplinata, della tassa di lire 120, che si aggiunge al già grave inasprimento per il semplice uso del fucile, come proibitiva per le classi meno abbienti dell'esercizio cinegetico e confida che il Governo voglia provvedere ».

MANCINI AUGUSTO. Onorevoli colleghi, intendo osservare anch'io la brevità che si sono imposta gli altri oratori e che è richiesta dalla necessità di condurre in porto questa legge che ha avuto così lunga attesa e così laboriosa gestazione.

Siamo tutti d'accordo che la legge è nel suo complesso accettabile, ma che alla legge unitaria deve seguire un regolamento sapientemente elaborato che tenga pur conto delle molteplici e legittime esigenze regionali.

Siamo tutti d'accordo anche nel render lode al relatore onorevole Giavazzi che ha tenuto diligente conto delle critiche che, per non vulnerandone i principi fondamen-

tali, sono state mosse al disegno di legge quale lo ha definito il Senato.

La legge deve conciliare opposte tendenze, quella dei cacciatori, i più dei quali vorrebbero limitato anche di più l'uso dei mezzi di caccia, garantendo la maggior libertà e favorendo solo la diffusione della caccia col fucile, e quella, ben rispettabile, ma da considerarsi transitoria, di coloro che vivono della caccia nella molteplicità delle sue forme.

La necessità di tale conciliazione vuole che ci adattiamo ad accettare la legge che ci è proposta sforzandoci per la sua correzione e integrazione regolamentare.

Io mi riservo di proporre alcuni dubbi in sede di discussione degli articoli, ma non posso non accennare rapidamente al principio informatore dell'ordine del giorno presentato da me e da altri colleghi.

E lo farò richiamandomi alle parole dell'onorevole ministro che ha riconosciuto in questa legge una legge che interessa l'economia nazionale. Precisamente così, onorevoli colleghi! Ma per questo dobbiamo evitare che la caccia rischi di essere un privilegio di pochi ricchi o il campo d'azione di non pochi e audaci bracconieri, e dobbiamo considerare questa legge non come una legge fiscale che apporti diretti benefici materiali all'Erario, ma come una legge sociale che fiscale non deve essere, ma apportare ben maggiori indiretti vantaggi all'economia e alla vita nazionale.

Non può dunque approvarsi l'implicita nuova sanzione che la legge dà alle tabelle delle concessioni per la caccia, ma deve dirsi chiaro che mantenere la sovratassa di lire 120 oltre la già grave tassa per il fucile per le caccie con appostamenti, senza definire e disciplinare bene la natura di tali appostamenti, è rendere troppo grave finanziariamente l'esercizio della caccia perchè possano, con osservanza della legge, dedicarsi persone di media e umile condizione. Confido anche per questo nell'equa valutazione del problema da parte del Governo, il quale come saprà vigilare che nelle riserve si osservino le discipline generali, così impedirà che una legge di disciplina e di educazione diventi una legge di privilegio (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao.

OAO. Una brevissima dichiarazione. Io mi sono trovato nella necessità di presentare un numero non comune...

PRESIDENTE. Dica rilevante. (*Ilarità*).

CAO...di emendamenti a questo disegno di legge, per la ragione che ho dovuto, non

senza rincredimento, e con qualche mortificazione, rilevare che nel testo di esso non c'è il menomo riflesso, o se c'è un riflesso è un riflesso alla rovescia, delle condizioni speciali, naturali e cinegetiche, della mia Isola.

Forse questo è conseguenza del fatto che la legge fu elaborata nel Senato, dove, per speciale bontà di una tradizione di Governo, la Sardegna è molto scarsamente rappresentata. (*Commenti*).

Mi rendo conto degli interessi che l'onorevole ministro fa valere, mettendo avanti l'urgenza della legge. Ma la replica sarebbe molto facile: che una legge che attende dalla formazione del Regno d'Italia, potrebbe ancora attendere qualche mese per essere meglio fatta. E si potrebbe anche aggiungere che è meglio nessuna legge che una legge mal fatta. Lo stato di libertà, con i suoi inconvenienti, è sempre cento volte preferibile a una legge restrittiva.

Per altro, se l'onorevole ministro, come già ufficiosamente ha fatto intendere, può rassicurare, se non per tutti, per la maggior parte e per i più essenziali dei miei emendamenti quegli interessi della Sardegna che io da solo e purtroppo molto debolmente sostengo, allora io potrò anche indurmi a rinunciare a questi emendamenti. Non credo, per altro, di potere rinunciare a tutti; ma attenderò, perchè non voglio presumere troppo di me, le dichiarazioni dell'onorevole ministro per decidere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari Adolfo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando il disegno di legge sulla caccia, fa voti affinché il Governo, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 19, sentiti i singoli Consigli provinciali, restringa i termini consentiti per l'esercizio della caccia alle quaglie sulla spiaggia del mare all'epoca del loro arrivo dall'Africa ».

Ha facoltà di svolgerlo.

FERRARI ADOLFO. Sono oltremodo lieto delle dichiarazioni fatte da Sua Eccellenza l'onorevole ministro nel senso che questo disegno di legge ha soprattutto per scopo la conservazione e la moltiplicazione della selvaggina. A questo fine ho presentato alla Camera un ordine del giorno tendente ad ottenere che il Governo si valga della facoltà concessagli dall'articolo 19, per restringere il periodo di tempo di 45 giorni, che a me sembra soverchio, come lo sembra ad altri, per la caccia, lungo le spiagge del mare, alle quaglie.

Questo periodo di 45 giorni, che io reputo soverchio, potrebbe determinare in molte circostanze lo sterminio addirittura delle quaglie, la qual cosa non è e non può essere negli intendimenti della legge e della Camera. Per cui, mi lusingo che il mio ordine del giorno venga accolto dal Governo ed approvato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ostinelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Parlamento esprime voto perchè la facoltà concessa dall'articolo 19, per la concessione della caccia primaverile delle quaglie, con fucile, alla spiaggia, sia limitata a un massimo di giorni trenta, compreso fra i termini 15 aprile-31 maggio ».

Ha facoltà di svolgerlo.

**OSTINELLI.** Il mio ordine del giorno può anche convertirsi in una pura e semplice raccomandazione, in quanto che esso ha lo scopo di mettere soltanto un po' le carte in tavola.

Questa legge, infatti, non è che una vera e propria finzione. Qui si parla di salvare la selvaggina, mentre noi, che siamo cacciatori, cerchiamo di ammazzarne quanta più si può. (*ilarità*).

Il mio ordine del giorno tende soltanto a questo: a una distinzione più equa e più onesta della selvaggina in tutte le regioni d'Italia e ad impedire che, per esempio, per le quaglie, mentre nelle nostre regioni si cerca quasi di farne un allevamento, qui si abbattano all'arrivo e alla partenza, facendone una vera strage.

Non debbo quindi altro chiedere al Governo che di tener presente questa mia raccomandazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gasparotto ha facoltà di parlare.

**GASPAROTTO.** Rinunzio alla parola dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro che mi danno aperto affidamento che nel regolamento saranno tenute presenti le autorevoli osservazioni del relatore e chiarite quelle che possono essere le deficienze della legge, lieto che se essa agli occhi degli esperti non può apparire cosa perfetta, costituisca tuttavia un notevole passo verso la equa disciplina del regime venatorio, in armonia ai suggerimenti della scienza e alle tradizioni del paese. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

**GIAVAZZI, relatore.** La Commissione, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro,

che non potevano essere più benevole al riguardo dell'operato della Commissione stessa, ed anche mio personale, e per le quali lo ringraziamo, crede che aggiungere parola sarebbe una cosa superflua. Essa prende atto che le proposte che la Commissione ha fatto nella relazione, in massima sono dal ministro accettate....

**DE CAPITANI, ministro d'agricoltura.** Completamente !....

**GIAVAZZI, relatore.** L'onorevole ministro aggiunge: « completamente »; e siccome anche accetta la proposta che nella formazione del regolamento egli possa essere assistito da una Commissione di esperti, e più specialmente dei parlamentari che possono rappresentare le diverse regioni e far presente quindi quelle che possono essere le giuste legittime esigenze dei cacciatori, anche delle diverse località, la Commissione non fa altro che prendere atto di queste dichiarazioni, ringraziare, e rinunciare ad ulteriori parole.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

**DE CAPITANI, ministro d'agricoltura.** Io ringrazio tutti gli oratori per le cortesie usatemi. Rispondo all'onorevole Volpini che la questione che riguarda la distinzione tra uccelli dannosi ed uccelli utili all'agricoltura, è, come egli sa, una questione vessata, una questione nella quale troviamo fior di scienziati che ancor oggi tra loro non sono d'accordo! Però posso assicurare che il Ministero di agricoltura continuerà ad interessarsi della questione stessa.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Mancini, le terrò presenti, e ne farò una esatta esposizione alla Commissione che verrà nominata per la formazione del regolamento esecutivo della legge che si discute.

All'onorevole Cao ripeto quanto già ebbi occasione di dirgli privatamente: che, quando saremo in materia di regolamento, ci ricorderemo delle sue idee, e senz'altro egli vedrà che sarà fatta con tutti gli scrupoli la regolamentazione che dovrà osservarsi nell'applicazione della legge stessa ed anche con tutti i riguardi che risultino possibili per le condizioni della Sardegna.

Così pure assicuro l'onorevole Ferrari Adolfo e l'onorevole Ostinelli, che per quanto riguarda la questione speciale dell'articolo 19, cioè il periodo di trenta giorni anzichè di quarantacinque per la caccia delle quaglie, volentieri terrò conto dei voti espressi, nell'esercizio della facoltà consentitami dall'articolo predetto.



Ringrazio l'onorevole Gasparotto, che fu già tanta parte nella formulazione della legge, e che son certo darà i suoi lumi graditissimi per la formulazione del regolamento. Ringrazio, ancora, il relatore per la sua magnifica relazione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Tonello. Ne ha facoltà.

**TONELLO.** Onorevoli colleghi, talune società di cacciatori in Italia pensarono bene, per il passato, di stabilire anche premi per la propaganda a favore della protezione della cacciagione, specialmente per i nidi, e ricordo che la Società di Bologna, alcuni anni fa, ottenne, anche, per questo scopo, un sussidio dalla provincia, una piccola somma, che veniva distribuita nelle scuole, per questa opera di propaganda.

Io faccio formale richiesta che, almeno, dai nuovi e maggiori proventi delle tasse di licenza per la caccia, una piccola parte venga devoluta, per ciascuna regione, a quest'opera di propaganda, propaganda che non sia il solito racconto morale che si fa nelle scuole, ma che potrebbe esser fatta anche per mezzo di qualche opuscolo chiaro, semplice, suggestivo, perchè credo che l'opera educativa fatta anche nelle scuole, possa servire a preservare specialmente i nidi quando gli uccelli non possono ancora volare.

Ritengo che l'onorevole ministro possa consentire...

**DE CAPITANI, ministro d'agricoltura.** Accetto senz'altro!

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini Augusto, mantiene ella il suo ordine del giorno?

**MANCINI AUGUSTO.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che accetta le mie raccomandazioni, dichiaro di ritirarlo.

**PRESIDENTE.** E lei, onorevole Ferrari Adolfo?

**FERRARI ADOLFO.** Faccio la stessa dichiarazione.

**PRESIDENTE.** E lei, onorevole Ostinelli?  
**OSTINELLI.** Il mio ordine del giorno valga come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Se nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Tutte le proprietà del Demanio forestale di Stato sono costituite in bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale.

(È approvato).

#### Art. 2.

In ogni provincia deve esistere almeno una bandita di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, di conveniente estensione.

Il ministro per l'agricoltura, ove non esista una bandita dello Stato, ovvero una bandita privata, ch'esso ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, disporrà con suo decreto la costituzione della bandita su terreno di proprietà di enti pubblici, ed in mancanza o insufficienza di questa incoraggerà con sussidi in selvaggina e danaro la formazione d'una bandita privata, fissando le norme relative.

**MANCINI AUGUSTO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANCINI AUGUSTO.** Per una raccomandazione: che nello stabilire dove debbano sorgere queste bandite, come in genere per ogni questione che richieda diretta conoscenza dei luoghi e degli usi locali, si debba avere e tenere in gran conto il parere delle società dei cacciatori alle quali io vorrei obbligatoria l'iscrizione e dalla cui azione molto dobbiamo riprometterci.

**DE CAPITANI, ministro d'agricoltura.** Certo, è già detto nella legge.

*Una voce.* Nell'articolo successivo.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 2 s'intende approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

I proprietari o possessori di terreni di estensione non inferiore ad ettari 300 potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita, per una estensione non superiore ad ettari duemila.

Il ministro per l'agricoltura potrà consentire che tale limite sia superato.

Può essere consentito che più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai trecento ettari ciascuno, si uniscano in Consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

Può essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

(È approvato).

#### Art. 4.

La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo, è autorizzata con decreto del ministro per l'agricoltura.

Il decreto di concessione non sarà esecutivo finchè il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:

a) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro, e recanti, ad altezza di 4 metri e, in ogni caso, in modo visibile, una targa o tabella con la scritta « Divieto di caccia », od altra equivalente.

Tali targhe o tabelle potranno, tuttavia, essere anche apposte ad alberi e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere, rispettivamente, minore di quattro o maggiore di 100 metri, quando la scritta risulti egualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.

In difetto di quanto viene stabilito nel presente articolo, non si riterranno sussistere i segnali che rendano palese la inibizione agli effetti dell'articolo 428 del Codice penale;

b) assunzione di guardie giurate, autorizzate a termini dell'articolo 26 della presente legge, in numero sufficiente, fissato col decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.

Gli obblighi sovra accennati spettano anche allo Stato per le bandite demaniali  
(*È approvato*).

#### Art. 5.

Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e la uccellazione con qualsiasi mezzo.

Il ministro per l'agricoltura potrà permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture, o di miglioramento tecnico della bandita stessa.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

La selvaggina allevata o custodita nelle bandite può essere uccisa o presa, anche se trovata fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.

Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.

(*È approvato*).

#### Art. 7.

La concessione della costituzione di terreni in bandite è revocabile. La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agri-

coltura, quando della bandita sia fatto uso contrario alle norme della presente legge.

In tal caso il Ministero di agricoltura avrà diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, dietro corresponsione del suo valore al proprietario, affine di provvedere al ripopolamento di altre bandite.

(*È approvato*).

#### Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

Quanto però all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad avere vigore per i terreni incolti.

E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepe o fratta, fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il naturale passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovrà collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.

Tuttavia sui laghi o stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc., contro il divieto del proprietario.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa ragguagliata alla estensione secondo un criterio degressivo: da 100 a 1,000 ettari, lire 1.50 all'ettaro; per l'estensione eccedente i 1,000 ettari fino a 3,000, lire 1 all'ettaro; per la parte eccedente i 3,000 ettari, lire 0.50 all'ettaro.

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Chiedo all'onorevole ministro se accetta il concetto espresso dall'onorevole relatore nella sua relazione, che cioè in questo articolo 8 si è inteso di riprodurre, per quanto riguarda il Lazio, la condizione di fatto che risale alle prescrizioni degli editti dei cardinali Galeffi e Giustiniani. Se il ministro dichiarerà che il suo pensiero coincide con quello del relatore, io non avrò altro da dire perchè l'articolo 8 sarà stato, così, completamente chiarito.

MARTIRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTIRE. Debbo notare con piacere che il relatore e la Commissione hanno tenuto conto delle osservazioni così opportunamente fatte dal collega Conti perchè nella relazione si fa già appello con chiarezza sufficiente e con richiami efficaci, a quelle providenze tradizionali consacrate negli editti pontifici a cui ha fatto cenno il collega.

Certo è anche bene che da parte nostra sorga in questa assemblea, in sede di raccomandazione, la preghiera vivissima al relatore e a quella commissione di competenti, che vorrà costituire il ministro, perchè venga tenuto conto di queste antiche disposizioni che risentono delle particolari condizioni della provincia romana, la quale ha un numero notevole di cacciatori: 50,000 circa...

Voci. No, no!

MARTIRE. E perchè no? Mi dispiace ripeterlo; ma il solo circondario di Roma ha 17,000 licenze. Dunque si tratta di questo: di consacrare una formula tradizionale, asserita già dagli editti Galeffi del '26 e del '39 per le riserve e per il passaggio delle riserve rispettive. Si tratta di affermare che la riserva non può essere concessa, se non quando il riparo sia ostacolo al passaggio del cacciatore in ogni maniera, per impedire che con un semplice fil di ferro o con la nostra fratta romanesca un proprietario possa permettersi il lusso di fare la caccia a modo suo, con la riserva esclusiva per gli amici di famiglia e per i colleghi del vicinato...

Voce. Che male c'è?

MARTIRE. C'è che la provincia romana si trova in tali singolarissime condizioni che se ai nostri 50,000 cacciatori togliamo la caccia nelle terre incolte, essi saranno costretti ad andare a caccia in Piazza Colonna o nelle strade provinciali! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO. Desidero semplicemente dichiarare che il pensiero espresso dagli onorevoli Conti e Martire, che è tanta parte delle aspirazioni dei cacciatori romani così fortemente organizzati, è interamente condiviso da quel gruppo di deputati che si interessano di caccia. Appunto a nome di essi mi sono sentito autorizzato a pregare il relatore di dare espressione concreta e precisa a questa antica aspirazione, accogliendo, nell'interpretazione autentica della relazione, il voto formulato dalla società dei cacciatori del Lazio in difesa di un diritto che nessuna legge nuova può aver forza di sopprimere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, che svolgerà una proposta di soppressione del comma quarto.

GRASSI. Io avevo presentato un emendamento, domandando la soppressione appunto di questo comma, ma ho visto che tutti gli oratori hanno già prevenuto il mio voto. D'altra parte, la Commissione nella sua relazione, così diligente, aveva già fatto manifesto il voto dei cacciatori romani, i quali appunto si preoccupano che la dizione votata dal Senato non corrisponda alla vecchia tradizione romana, in modo che la dizione « chiusura atta ad ostacolare il naturale passaggio agli uomini ed animali » non corrisponda agli antichi editti Galeffi e Giustiniani, di cui si avvalgono le popolazioni romane, le quali annodano ad esse non solo consuetudini amministrative, ma veri e propri usi civici per quel che riguarda la caccia.

Aspettiamo dal ministro affidamenti che, facendo ciò che la Commissione ha fatto e ha detto in rapporto al desiderio di tutti i cacciatori romani, nel regolamento vengano tali disposizioni da garantire che l'interpretazione della legge corrisponda agli antichi editti Galeffi e Giustiniani.

PRESIDENTE. L'onorevole Persico ha presentato una proposta di soppressione del terzo capoverso dell'articolo 8.

Ha facoltà di svolgerla.

PERSICO. Io avevo presentato un emendamento, che risponde appunto a quanto diceva testè l'onorevole Grassi, per la soppressione del terzo capoverso, il quale è inevitante contraddizione col secondo capoverso e desta gli allarmi, di cui si sono fatti eco gli onorevoli Conti e Martire, tanto più che a questo terzo capoverso viene a contraddire il testo dell'articolo 41 dove si dice: « salvo il disposto del secondo capoverso dell'articolo 8, sono abrogate, le leggi speciali... », ecc.

Se tutti i presentatori di emendamenti sono d'accordo nel ritirarli, perchè la legge possa essere oggi approvata, ritiro il mio, ma se qualche emendamento dovesse essere mantenuto, ritengo logico mantenere anche questo, che in fondo risponde perfettamente all'economia della legge, e cerca di evitare le contraddizioni della legge stessa.

PRESIDENTE. Non è possibile che la Camera s'impegni a non votare nessun emendamento. Ne potranno venire degli altri; e non perchè lei ha fatto queste dichiarazioni, gli onorevoli deputati dovranno rinunziarvi. Ella può dichiarare se mantiene o ritira il suo emendamento.

PERSICO. Mi riservo di dichiararlo, dopo udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIAVAZZI, *relatore*. Aggiungo una sola dichiarazione a conferma di quel che ho scritto nella relazione e di quello che è il pensiero unanime dei deputati.

La mia interpretazione data a questa parte all'articolo 8 non è, in fondo, una interpretazione personale: è la riproduzione della interpretazione che ha dato lo stesso Senato.

Infatti, l'onorevole Di Campello, dell'Ufficio centrale del Senato, ha dichiarato: Visto che è nelle vedute della Commissione (Commissione del Senato) di conservare alle provincie nelle quali esisteva, il privilegio della caccia libera nei terreni aperti ed incolti, occorre modificare alquanto la dicitura dell'articolo 8; ed è appunto su proposta dell'onorevole senatore Cappello che all'articolo 8 furono tolte alcune espressioni che rendevano più stridente quella specie di contraddizione che l'onorevole Persico ha giustamente rilevato potersi, a prima vista, riscontrare ancora nell'articolo 8.

Ma date le spiegazioni dell'Ufficio centrale del Senato, date le spiegazioni della Commissione della Camera, date anche le dichiarazioni che speriamo l'onorevole ministro sia disposto a fare in questa sede, e dato infine il rilievo che diversamente, e cioè dando una diversa interpretazione, si verrebbe ad introdurre nella legge una palese contraddizione, mi pare di poter assicurare i deputati che non vi potrà esser dubbio, nemmeno in avvenire, per una interpretazione diversa da quella che è nel desiderio di tutti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Non ho che da ripetere con chiarezza quanto ho detto al Senato rispondendo al senatore Vanni, che cioè sarebbero state mantenute senz'altro quelle disposizioni a favore dei cacciatori del Lazio. Quindi ripeto anche qui che il mio pensiero è conforme al desiderio espresso dal senatore Vanni in Senato, e qui da tre autorevoli colleghi, ed è perfettamente conforme a quello dei due relatori, quello del Senato e quello della Camera.

Dopo questo, credo che i colleghi potranno essere soddisfatti.

CONTI. Ma si terrà conto di questo voto?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Certamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Persico mantiene il suo emendamento?

PERSICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Grassi?

GRASSI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cao ha proposto questi emendamenti:

« Dopo il quarto comma aggiungere:

« Nelle altre provincie si applicheranno per la delimitazione delle riserve le norme di cui all'articolo 4, lettera a »;

« Nella prima riga dell'ultimo comma sopprimere la parola: aperte ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgerli.

CAO. Osservo subito, per quanto riguarda il secondo dei miei emendamenti, che la disposizione alla quale esso si riferisce non potrebbe essere derogabile con regolamento, perchè si potrebbe estendere la tassazione delle riserve aperte anche alle riserve chiuse. Mettendomi quindi su quel terreno di buona volontà su cui ci hanno richiamati l'onorevole ministro ed altri colleghi, dichiaro di rinunciare senza altro a questo secondo emendamento.

Non posso per altro rinunciare *tout court* (*Commenti*) al primo dei miei emendamenti. Io appartengo ad una provincia dove realmente, per la costituzione delle riserve, non c'è una legge che imponga la chiusura effettiva dei terreni.

Mi appello alla mia esperienza personale e all'imbarazzo in cui personalmente mi trovai per esser stato contestato di esercizio nientemeno che di bracconaggio (*Commenti*) per essere penetrato in una riserva, non avendo visto i segnali che non c'erano. Domando quindi che l'apposizione dei segnali, anche non così severa come quella di cui al resto dell'articolo 8, sia imposta anche in quella provincia laddove la costituzione delle riserve non è finora subordinata a questa condizione.

Dico subito che non essendo questa materia direttamente pregiudicata, nel senso di escludere una disposizione analoga a quella vigente per le provincie dove c'erano disposizioni restrittive, per le provincie dove queste disposizioni non ci sono, e non essendo la mia proposta necessariamente incompatibile con la legge, se l'onorevole ministro dichiarerà che è disposto a tener conto di questa mia proposta di estensione di una qualche formalità visibile, dico brevemente così, anche per la costituzione di riserve in quelle altre provincie, sarei pronto a rinunciare a questo emendamento.

GIAVAZZI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole Cao che la disposizione è già nel disegno di legge, perchè la prima parte dell'articolo 8 dice: « le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia ».

Quindi anche per tutte le riserve si applica l'articolo 4, anche per quelle chiuse, ma che non lo siano completamente, perchè per il comma 4<sup>o</sup> è detto che dovranno esservi chiusure fatte da ostacolo naturale al passaggio di uomini ed animali, chiusure che dovranno collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto. Quindi le tabelle dovranno esservi per tutte le riserve.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole presidente della Commissione. In ogni modo posso assicurare l'onorevole Cao che per quanto riguarda il difficile lavoro di regolamentazione per l'applicazione della legge, certamente non potrà mancare l'auto-revole consiglio di persone che appunto della Sardegna conoscono perfettamente tutti gli usi e costumi.

PRESIDENTE. A buon intenditor poche parole! (*Si ride*).

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Prego l'onorevole Cao di non insistere nel suo emendamento, perchè la riserva presuppone tutte le condizioni della bandita. Anzi la riserva, quale è concepita dal disegno di legge, aggiunge qualche cosa alla bandita.

Ora, se in qualunque bandita, chiusa o aperta, è sempre necessaria la apposizione delle tabelle, *a fortiori* questo elemento sarà richiesto per le semplici riserve.

Non dimentichi a questo proposito la Camera, che se le riserve sono state abolite, come molti si augurano, ed io stesso, pur tuttavia nella legge attuale esse sono fortemente ridotte, per cui i liberi cacciatori vedono colle nuove provvidenze accolta tanta parte dei loro voti.

Voglio inoltre augurarmi che nel concorso dei vari concorrenti alla costituzione di riserve, il Governo accordi la preferenza alle società di cacciatori costituite in armonia alla legge e, comunque, a coloro che diano affidamento di provvedere più largamente al ripopolamento della selvaggina.

Quando le bandite saranno in piena efficienza e la coltura venatoria sarà più elevata e diffusa, mi auguro che altri voti, più radicali, potranno essere accolti.

PRESIDENTE. Onorevole Cao, mantiene il suo emendamento?

CAO. Per spiegare la ragione del mio emendamento dirò che il dubbio che mi era sorto, diventa anche più vivo, perchè è vero che la prima parte citata dal relatore è generica, ma è anche vero che i capoversi successivi danno l'impressione di restringere l'applicazione del contenuto della prima parte alle provincie nelle quali vigevano quelle certe disposizioni.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiariremo.

CAO. Ma dopo queste dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 9.

Nelle riserve, di cui al precedente articolo, la caccia e la uccellazione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario o da chi ne abbia da lui ottenuto il permesso scritto.

Nel caso d'un permesso annuale permanente, questo dev'essere rilasciato annualmente, su apposito foglio, sul quale, anteriormente alla apposizione della firma da parte del titolare, sia stata applicata una marca di concessione governativa di lire 25, annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del registro.

(È approvato).

#### Art. 10.

In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non sarà riconosciuto agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero per l'agricoltura e da questo vistato.

L'affittuario è tenuto a pagare il tributo di cui all'articolo 8, ridotto alla metà, indipendentemente da quello dovuto dal locatore.

Il subaffitto delle riserve non è ammesso.

MAZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Non ho presentato un emendamento, perchè in linea generale siamo d'accordo. Noto però che, con questo articolo, si stabilisce una aliquota che deve essere pagata dall'affittuario oltre alle lire cinque già pagate dal proprietario.

A mio parere, questo è un aggravio e un danno che si reca ad alcune Opere pie, perchè l'articolo 8, che consente i famosi permessi di un anno, dà facile maniera ai privati di lucrare sulle bandite o sulle riserve, mentre ciò non è possibile alle Opere pie.

Nella mia provincia, per esempio, l'Ordine Mauriziano, che ritrae cespiti non indifferenti dalla locazione delle sue bandite o riserve di caccia, dovrà riscuotere molto meno per questa nuova aliquota che il Governo pretende per la sub-locazione.

Io raccomanderei quindi di fare qualche concessione per non aggravare le Opere pie.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Accetto la raccomandazione, in quanto riguarda le Opere pie.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 11.

Qualora la domanda di concessione di riserva sia fatta da una Associazione di cacciatori, registrata a norma della presente legge, ovvero affittuaria di una riserva sia una di dette Associazioni, i tributi di cui agli articoli 8 e 10, sono rispettivamente ridotti alla metà, ma, nell'un caso e nell'altro, dai segnali prescritti dalla lettera a) dell'articolo 4, deve apparire che la riserva è sociale, e inoltre la società deve obbligarsi a non consentire l'esercizio della caccia a chi non sia socio.

(È approvato).

#### Art. 12.

Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere a privati i loro beni, perchè siano costituiti in riserva, per una estensione maggiore della metà dei beni stessi.

L'estensione delle bandite e riserve sommate insieme non deve superare il quinto della superficie delle singole provincie. La loro conduzione non deve recare pregiudizio alla produzione agricola.

(È approvato).

#### Art. 13.

La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo di tempo superiore ai 15 anni. Essa è rinnovabile e revocabile.

La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della riserva sia fatto uso contrario alle norme della presente legge. In tal caso, il decreto di revoca indicherà anche come dovrà essere utilizzata la selvaggina esistente nella riserva. Analogamente sarà provveduto in caso di rinuncia alla concessione.

(È approvato).

#### Art. 14.

I cani di qualsiasi razza e specie trovati nelle bandite o nelle riserve saranno catturati, e, se la cattura non sia possibile, potranno essere uccisi.

I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e ove la cattura non ne sia possibile potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza.

I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.

Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, in prossimità di questi.

I cani catturati dovranno essere consegnati alla Società dei cacciatori legalmente costituita più prossima al luogo della cattura, che ne curerà la custodia. Il proprietario potrà, entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di lire 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e custodia.

La penale sarà devoluta agli agenti che hanno eseguita la cattura, o rimarrà alla Società se la cattura sia stata fatta da cacciatori.

Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Società potrà disporre liberalmente dei cani non ritirati dal proprietario.

A questo articolo l'onorevole Cao ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo periodo del quinto comma aggiungere:

« Ove nel circondario non esista alcuna Società dei cacciatori legalmente costituita,

ovvero questa rifiuti di accettare la consegna dei cani catturati, questi saranno consegnati al sindaco del comune in cui avvenne la cattura ».

Onorevole Cao, lo mantiene ?

CAO. Poichè l'onorevole ministro ha dato assicurazione che questa materia sarà considerata in sede di regolamento, non v'insisto.

CAPPA PAOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA PAOLO. Faccio osservare che ci sono delle regioni, come per esempio certe parti della montuosa Liguria, in cui non c'è altra consuetudine di caccia che quella della lepre coi cani segugi.

Ora l'articolo 14 in esame vieta assolutamente la caccia coi cani segugi, ed è per questo che l'Associazione dei cacciatori ha fatto voti di tener conto nella legge delle conseguenze che potrebbe avere per la caccia in Liguria una disposizione così fatta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIAVAZZI, *relatore*. All'articolo 19 è previsto l'uso di cani da corsa per la caccia, quindi non esiste, a mio avviso, ostacolo diretto alle consuetudini di caccia di cui parla il collega onorevole Cappa.

L'articolo 14 dà alla prima lettura l'impressione che debba essere contraria a questa specie di cani segugi; ma io faccio osservare che in Senato la questione fu discussa, e questo articolo fu modificato, introducendovi tre distinzioni: la prima che riguarda i cani trovati vaganti nella bandita e in questo caso il permesso non può essere dato; poi sono considerati i cani che si trovano vaganti durante il periodo di divieto della caccia per i quali non è imposta l'uccisione, bensì la cattura. Infine, terzo punto, si fa obbligo, durante il permesso della caccia, agli agenti di sorveglianza di catturare i cani che si trovano vaganti, ciò che è naturale. Ma anche in questo caso non vi è obbligo di uccisione, anzi vi è l'obbligo della consegna di questi cani alle società dei cacciatori.

È evidente quindi che non può parlarsi di un impedimento neppure indiretto alla caccia coi cani segugi, qualora venga esercitata entro i limiti della legge.

CAPPA PAOLO. Chiedo di parlare per chiarire ancora l'argomento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA PAOLO. Faccio osservare che è precisamente su questo punto che si deve richiamare l'attenzione della Commissione, perchè essa dice che « i cani di qualunque

razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo nel quale non è permesso l'uso », ecc. ecc. « dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza », ecc. e che « il proprietario potrà entro otto giorni ottenerne la consegna pagando una penale di lire cento ».

Ora domando come può essere permessa la caccia con cani segugi, se si possono catturare i cani quanto si trovano in giro ?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. L'articolo 14 ha dato luogo in Senato a una lunga discussione ed è stato modificato, temperato, addolcito. Posso dare pieni affidamenti che, nel regolamento, troveremo, per questo terzo comma, il modo di assicurare che a questi cani vaganti, che non sono da confondersi con gli altri, venga usato un trattamento più umano.

CAPPA PAOLO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

#### *Esercizio della caccia.*

##### Art. 15.

La caccia e la uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito del permesso rilasciato dall'autorità politica circondariale.

(È approvato).

##### Art. 16.

Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:

a) abbia compiuto il 16° anno di età;  
b) abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore;

c) sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.

Su questo articolo si è iscritto a parlare l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Ho domandato la parola per chiedere se il Governo accetta la discreta e onesta interpretazione delle tabelle delle tasse rispetto alle parole « appostamenti stabili di caccia con preparazione di sito », data dalla Commissione e fissata dal relatore. L'espressione della legge fiscale è molto insidiosa e colpisce molti modesti cac-

ciatori di diporto che hanno per consuetudine, anche perchè proprietari di qualche piccolo fondo, di preparare degli appostamenti con poche gabbie da caccia, e con capanne di frasche presso certi alberi secchi caratteristicamente indicati per il passaggio degli uccelli migratori.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Il Governo l'accetta pienamente.

MANCINI AUGUSTO. Ringrazio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Cao il seguente emendamento:

« *Dopo le parole: per ottenere il permesso, aggiungere le altre: di caccia* ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgerlo.

CAO. Mi pare eccessivo che per una semplice uccellazione un giovinetto di sedici anni debba ottenere il consenso dei genitori e si debba mettere in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi. L'uccellazione non è una caccia, è una pratica innocente che non presenta pericoli.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Prego l'onorevole Cao di non insistere. A parte il pericolo che la legge debba tornare in Senato, l'emendamento va respinto per ragioni intrinseche. Occorre distinguere. Per la caccia col fucile si richiede il consenso speciale dell'autorità di pubblica sicurezza come per tutte le armi da fuoco. Per l'uccellazione non occorre tutto ciò, perchè sarebbe eccessiva, per non dire assurda, richiesta.

Il mettersi in regola con l'autorità di pubblica sicurezza è richiesto pertanto dalla lettera c), nei riguardi del porto d'armi, non già per le reti e le panie.

Però anche nell'uso delle reti e delle panie occorre per i minori il consenso del genitore perchè l'uso di esse importa sempre qualche conseguenza di carattere patrimoniale, ad esempio, il danneggiamento in fondo altrui.

Ecco perchè è necessario l'intervento della autorità paterna. Invece, con l'interpretazione autentica, che, se crede, darà il ministro, si intende che soltanto agli effetti del porto d'armi occorre, in più di quello che si richiede per le reti e le panie, « mettersi in regola » con le speciali norme della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. L'onorevole Gasparotto ha dato spiegazioni

così esaurienti che io spero che l'onorevole Cao non vorrà insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. L'onorevole Gasparotto si è spiegato così bene che non mi pare di dover aggiungere nulla. Spero che l'onorevole Cao non vorrà insistere. E in ogni modo io ritengo che sia necessario conservare questa dizione, perchè se facessimo altrimenti noi vulnereremmo tutto lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao.

CAO. Il ministro allora mi permette di prendere atto che la disposizione del comma c) si riferisce soltanto al permesso di caccia e non anche di uccellazione?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Certamente.

CAO. E allora dopo questa spiegazione ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 16.

(È approvato).

#### Art. 17.

Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellazione è personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si può esercitare quella forma di caccia o di uccellazione per la quale è rilasciato.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, il concessionario deve esserne munito e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta dalle leggi penali e di pubblica sicurezza.

È ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o più persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.

(È approvato).

#### Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali fisse o mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al roccolo, bressanella, potranno essere aggiunte pas-



sate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.

È sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.

Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme.

CAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO. Domando al ministro se al termine dell'articolo, la espressione « paniuzze », vada connessa con l'altra « a valichi montani » vale a dire l'uso delle paniuzze sia vietato soltanto nei valichi e non dovunque.

DE CAPITANI. *ministro d'agricoltura.* Sicuro.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Quando si tratta di paniuzze si intende paniuzze al suolo in gergo di aucupio; ai valichi montani non si usano che le cosiddette passate, cioè delle reti verticali, Poichè la caccia ha un regime speciale, regolato dalla legge ancora misteriosa delle migrazioni, intorno alle quali è inutile trattenerne la Camera per quanto l'argomento sia seducente, occorre far ricorso a questi principi per intendere certe disposizioni particolari.

Quindi non si può riferire « paniuzze » ai valichi montani, perchè commetteremmo un grosso errore tecnico.

PRESIDENTE. All'articolo 18 l'onorevole Caccianiga ha presentato due emendamenti: dopo le parole: « colla bressanella », aggiungere le parole: « lacci in numero non superiore a 500 ». Sull'ultima riga della pagina 16 aggiungere le parole: « per un raggio di cinque chilometri ai valichi montani ».

L'onorevole Caccianiga ha facoltà di svolgere questi suoi emendamenti.

CACCIANIGA. Mi pare che questo articolo per voler tutelare la selvaggina finisca invece per danneggiarla.

Ha abolito i lacci, i quali se parcamente usati costituiscono un mezzo d'aucupio che fa poco o nulla di male; ha permesso invece che, eccezion fatta per le reti verticali, nei valichi alpini si possa uccellare a volontà.

Ora, la vera distruzione della specie viene arrecata proprio nei valichi alpini; gli uccelli che vengono dalla montagna stanchi e si appoggiano ovunque in masse, a branci. Bisogna lasciare attorno ai valichi un certo spazio libero da mezzi di aucupio. L'uccellazione in pianura non nuoce alla specie. Gli uccelli rifocillati dal riposo in pianura difficilmente si lasciano prendere.

Ora io avevo proposto che tutelata meglio la specie in montagna si aggiungesse per ciò che si riferisce alla pianura anche l'innocuo sistema di aucupio, che è il laccio, purchè se ne limiti l'uso; e io vorrei limitarli al più a 500 per concessione e per un raggio di qualche chilometro.

L'applicazione dei lacci danneggia quando è fatta su vasta scala, non quando costituisce quasi un completamento di altri mezzi di aucupio, quali la bressanella, i roccoli, i boschetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIAVAZZI, *relatore.* Confermando quello che la Commissione ha esposto nella sua relazione, io non posso accettare questi emendamenti dell'onorevole Caccianiga.

Riguardo a quel che si riferisce alle distanze dei valichi debbo fare osservare che nella relazione vi è un inciso in cui si riserva al regolamento la determinazione delle distanze della sommità del valico, perchè la Commissione si è preoccupata che sotto una forma diversa si torni a stabilire la rete fissa al valico che la legge assolutamente proscrive. Quindi in parte quello che è il desiderio dell'onorevole Caccianiga potrà essere preso in considerazione dalla Commissione che farà il regolamento.

Riguardo ai lacci faccio notare che una corrente fortissima, sia in Senato che nella Commissione della Camera, si era manifestata per l'abolizione di ogni sistema di caccia a mezzo delle reti e dei lacci; ma si è ritenuto che fosse conservata in parte la caccia con le reti impedendola solo per i valichi montani. Quindi gli uccellatori che come l'onorevole Caccianiga tengono ad avere la continuazione di questo mezzo di aucupio debbono accontentarsi perchè, chiedendo troppo, correrebbero il pericolo di non aver più nulla.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Io dovrei ripetere quello che con più competenza di me ha detto il relatore e quindi mi rimetto a questo.

PRESIDENTE. Onorevole Caccianiga, ella insiste nei suoi emendamenti?

CACCIANIGA. Io non ho proposto questi emendamenti quale amatore di questo genere di aucupio, ma perchè vi sono povere famiglie che vivono di questa forma di caccia e che nell'impossibilità di mutare repentinamente l'assetto delle loro uccellande si troverebbero improvvisamente nella impossibilità di guadagnarsi il pane.

Perciò potrei anche ritirare gli emendamenti purchè l'onorevole ministro consenta che la legge per questa parte, abbia esecuzione nell'anno 1924 e non subito col 1923; e cioè in modo da permettere a chi possiede uccellande a lacci e che la uccellazione esercita come mestiere, di trasformare le uccellande adattandole ai nuovi mezzi di aucupio consentiti dalla legge.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Terrò presente la sua raccomandazione.

CACCIANIGA. E allora fidente nella parola del ministro, dichiaro di ritirare i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 18.

(È approvato).

#### Art. 19.

La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.

L'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembre.

L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Potrà anche venire esercitata la caccia col fucile:

a) sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cignale ed istrice;

b) sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse però le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo.

Potrà essere esercitata sino al 31 marzo la cattura dei trampolieri e dei palombacci anche con reti a maglia larga, nelle valli, paludi e pianure;

c) sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri.

La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio limitata-

mente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

Il ministro per l'agricoltura potrà con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o località quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del ministro di agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

È vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse purchè siano tolti i richiami.

Il ministro per l'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passerì, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria.

A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti: uno dell'onorevole Persico e quattro dell'onorevole Cao.

L'onorevole Persico propone che: dopo il primo capoverso si aggiungano le parole: « quella con reti vaganti agli uccelletti dal 1° settembre al 31 dicembre ».

L'onorevole Persico ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PERSICO. Io dovrei insistere su questo emendamento, ma mi accontento che il ministro il quale ha facoltà, secondo il sesto capoverso dello stesso articolo 19, di stabilire epoche diverse, ne tenga conto a suo tempo. Si tratta di acconsentire al desiderio dei cacciatori con reti orizzontali vaganti. Questa, più che una caccia, è un onesto svago specialmente di persone intellettuali.

È noto poi il grande vantaggio che si arreca all'agricoltura catturando i passerì, che sono elementi nocivi, e specialmente tutti gli uccelli classificati tra i conirostri, che sono mangiatori di granturco e in genere granivori.

Ora, data l'epoca stabilita nel disegno di legge per l'uccellazione, dal 15 agosto al 20 novembre, si ha il doppio danno che viene iniziata troppo presto, mentre la data del 1° settembre sarebbe assai più opportuna, e viene chiusa troppo presto, mentre l'epoca più indicata è il dicembre, sopra tutto nelle campagne romane, che sono brulle e spoglie di alberi.

Si tratta di un tipo di caccia, che favorisce gli interessi dell'agricoltura; nutro quindi fiducia che il ministro vorrà tener conto di questo desiderio, e ritiro l'emendamento.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*.  
Senz'altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cao ha presentato quattro emendamenti.

Col primo propone che al comma 4<sup>o</sup>, lettera a) dopo la parola: « cervo » si aggiunga quella di: « mufone » in modo che il comma sarebbe definitivamente così formulato: « a) sino al 31 gennaio per il cervo, mufone, daino, capriolo, cignale ed istrice ».

Col secondo emendamento propone che alla lettera c) si aggiunga: « Su gli specchi di acqua e sulle ripe »; di modo che la lettera sarebbe definitivamente così formulata: « sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri, sugli specchi d'acqua e sulle ripe ».

Col terzo emendamento propone che dopo le parole « i termini sopra indicati » si aggiunga: « od estenderli per le specie migratorie »; dimodochè il comma sarebbe definitivamente così formulato:

« Il ministro per l'agricoltura potrà con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati od estenderli per le specie migratorie, per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o località quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione ».

Coll'ultimo emendamento infine propone che nel settimo comma alla parola « peculiari » si sostituisca la parola « speciali »; di modo che si dica: « nell'interesse della protezione e per le speciali condizioni della regione ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgere i suoi quattro emendamenti.

CAO. Dichiaro subito, cominciando dall'ultimo emendamento, che rinunzio al fatto personale che ho colla parola « peculiare » e mi ci rassego, malgrado la sua origine servile.

C'è poi il secondo emendamento, per il quale intendo anch'io che possa entrare nel regolamento e quindi, sempre per dimostrare il mio necessario ossequio all'interesse della legge, vi rinunzio.

Devo insistere però per quanto riguarda il primo emendamento, vale a dire l'aggiunta nella lettera a) della parola « mufone ». Osservo che le condizioni particolari della cinegetica sarda sono in questo articolo state trascurate doppiamente. Prima di tutto per quanto riguarda la regina delle fiere è stato

trascurato il cervo, dandosi un termine così largo di permesso di caccia, dal 15 agosto al 31 gennaio, da decretare la scomparsa immediata di questa vezzosissima fiera.

*Voci.* Ma non è fiera!

CAO. Intendo subito riferirmi al capoverso dell'articolo 19 in cui è data facoltà al ministro di restringere i termini, onde traduco questa mia osservazione nelle più ardente preghiera che in questa materia, onorevole ministro, sia severissimo.

Diversamente accade per il mufone il quale dovrebbe essere il tipo sardo delle bestie, perchè è una pecora selvatica ma ribelle.

PRESIDENTE. Non faccia un trattato di zoologia!

CAO. Nell'articolo 19 si vieta la caccia al mufone. Qui forse c'è stata un'eccessiva cautela per questa specialità della fauna sarda.

Certo il mufone è un tipo sardo, che si trova soltanto in Sardegna o in Corsica, ed in realtà, come tutte le specie di selvaggina anche il mufone è in diminuzione, però nelle montagne si trovano perfino dei branchi di 35-40 mufoni che si danno a rapidissima fuga all'avvicinarsi dell'uomo. E le popolazioni ed i pastori, che si trovano in condizioni di vita molto primitive, della caccia a questo elegantissimo e velocissimo animale fanno la loro occupazione quotidiana.

Come si fa a vietare la caccia al mufone o dirò meglio a limitarla al periodo del permesso? Volete fare una strage di innocenti tra i pastori, o volete fare una strage meno numerosa ma più probabile di carabinieri e di guardia-caccia? Perchè non è la prima volta che i cacciatori di frodo sorpresi in Sardegna hanno massacrato gli agenti e hanno poi trovato dei giurati non in Sardegna, ma a Genova, che li hanno assolti.

Raccomando dunque il mio emendamento alla Camera perchè qui si tratta di considerazioni non soltanto cinegetiche, ma anche di proflassi sociale! Non può essere fatto un divieto di caccia ai mufoni in Sardegna, e domando che sia su questo punto emendata la legge.

C'è poi ancora un secondo emendamento per quanto riguarda una facoltà maggiore che io desidero di attribuire al ministro per allargare il termine della libertà di caccia. Vi sono alcuni generi di caccia speciali o in particolari condizioni per determinate ragioni, come per esempio la Sardegna, per cui soltanto io sono competente e di cui soltanto io mi occupo, caccie che non si pos-

sono esercitare nel limite di tempo prefisso dall'articolo 19.

Vi è una emigrazione di tordi e di merli in Sardegna che avviene proprio coi primi freddi dell'inverno e dà luogo ad una caccia economicamente di molto valore, perchè sono centinaia di migliaia gli uccelletti che si prendono, ingrassati straordinariamente. Ora se noi limitiamo la caccia al 20 novembre questa industria è soppressa, di modo che io desidero che sia accordata al ministro la facoltà di estendere per certe regioni il termine della caccia.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini Augusto. Ne ha facoltà.

**MANCINI AUGUSTO.** Ho domandato la parola per far presente una lacuna della legge a cui si deve provvedere con interpretazione estensiva. Nel penultimo comma dell'articolo, si vieta la caccia e l'uccellazione di qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto sino ad un'ora dopo il levar del sole. Ora noi in Toscana abbiamo delle caccie tipiche, quelle, ad esempio, della volpe e del tasso che si può fare soltanto nella notte. E si tratta di caccie utilissime alla nostra economia rurale!

Come rimediare all'omissione non è semplice. Ma io suggerirei che ammessa la inclusione di tali animali — e in qualche regione si avrà anche la caccia notturna del lupo — fra gli animali feroci o nocivi di cui nel terzultimo comma, la facoltà riconosciuta al ministro di autorizzare anche in periodo di divieto la caccia, non dovesse essere elusa e ridotta al nulla dalla letterale interpretazione del penultimo comma, poichè sarebbe assurdo che si autorizzasse una caccia in ogni stagione ma... in ore in cui non è possibile esercitarla. È bene dunque stabilire che il divieto della caccia notturna non si riferisce agli animali nocivi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gasparotto ha facoltà di parlare.

**GASPAROTTO.** Prego i presentatori di emendamenti di non volere insistere in essi, perchè questo articolo rappresenta la creazione più difficile di tutto l'istituto della legge. Esso contempera le diverse opinioni in materia di caccia e viene a portare finalmente una parola di conciliazione tra i tenditori di reti e i cacciatori di fucile, per lunghissimi decenni, stoltamente divisi da un abisso, e tiene conto soprattutto dei suggerimenti della scienza ornitologica.

È bene che la Camera ricordi che della Commissione che ebbe a predisporre il materiale di questo disegno di legge dal quale

poi il Governo trasse il suo progetto, faceva parte un già nostro illustre collega, l'onorevole Arrigoni Degli Oddi, onore della scienza ornitologica italiana, noto, purtroppo per noi, assai più all'estero, che in patria.

Orbene, sulle orme degli ornitologi e dei pratici, tanto la Commissione, quanto poi il Ministero che ebbe a compilare la legge all'infuori di qualunque inframmettenza nostra, partirono dal concetto di distinguere il trattamento da farsi alla selvaggina migratoria da quella stanziale.

Per quella migratoria fu stabilito un largo termine di sfruttamento, e cioè dal 15 agosto al 31 dicembre, prorogando la chiusura al 31 marzo per alcune speciali categorie, nelle quali categorie rientra (purtroppo, soggiungo io e soltanto per volontà del Senato) anche il tordo.

Quindi a questo proposito, le apprensioni dell'onorevole Cao non hanno ragion d'essere perchè, purtroppo ripeto, la caccia al tordo col fucile viene prolungata fino al 31 marzo. Invece, appunto per conciliare le opposte opinioni, e derimere le antiche contese fra uccellatori e cacciatori, fu deciso di restringere il periodo per l'aucupio al 20 novembre di ogni anno. La perdita degli uccelli invernenghi, viene così compensata dalla cattura di quelli estatini, garantita colla apertura dell'aucupio al 15 agosto.

Ma se la scienza ci insegna che tutte le caccie primaverili dovrebbero essere proibite, perchè vengono a colpire la selvaggina nel momento delle cove e degli amori, e conseguentemente della riproduzione, sarebbe assurdo, incivile, e soprattutto contrario agli interessi stessi della cinegetica voler estendere questi termini che noi abbiamo, con tutti i nostri sforzi, e conciliando opposte dottrine, cercato di ridurre il minimo. Per modo che ancora una volta ripeto che dovremmo con tutte le nostre forze opporci all'emendamento dell'onorevole Cao...

**CAO.** Ma non si parla del tordo stanziale, ma del tordo migratorio.

**GASPAROTTO.** Ma tutti i tordi sono migratori! Il tordo non è un uccello stanziale nel nostro paese. Nè le non molte coppie che nidificano nelle Alpi italiane valgono a renderlo tale; il tordo è per eccellenza un grande uccello migratore che passa ad altezze superbe e a grandi stormi nel nostro cielo.

Orbene, prorogare ancora, ampliare ancora i termini di caccia nel tempo di eccezione, cioè in primavera, sarebbe turbare tutta l'economia della legge e soprattutto in-

firmare quei precetti della scienza a cui la legge attuale ha cercato, forse modestamente, avvicinarsi.

Per cui, non tanto perchè qualunque emendamento verrebbe a riportare in Senato la discussione della legge, quanto perchè gli emendamenti proposti vengono a ferire la legge in quello che essa ha di più armonico e di più equo prego la Camera di respingerli tutti.

PRESIDENTE. L'onorevole Volpini ha facoltà di parlare.

VOLPINI. Questo articolo se rimanesse come è impedirebbe qualunque caccia, nell'epoca primaverile, nella marina della zona adriatica. Mi spiego. La caccia alle quaglie permessa entro un limite di 500 metri dal mare, nelle spiagge marine, nella zona adriatica non potrà farsi, perchè lo spazio di 500 metri è quasi completamente occupato dalla marina brulla, incolta ove le quaglie non si fermano, dalla ferrovia e dalla strada nazionale. Ed allora il povero cacciatore, tenuto conto delle distanze di rispetto volute dalla legge, non troverà un palmo di terreno dove poter esercitarsi al tiro. Perchè è bene si sappia che diverse sono le abitudini delle quaglie nell'Adriatico e diverse nel Mediterraneo.

Qui arrivano, le quaglie dal mare di giorno e appena posate, stanche e quasi morte, il cacciatore drizza il fucile su esse, quasi pezzi di carne sfinite e valorosamente le uccide. Invece nell'Adriatico, la quaglia arriva di notte, ha tempo di nascondersi nei grani o nelle erbe retrostanti e molte volte, appena riposata, parte. Io non sono così cattivo da pensare che la caccia della quaglia si prolunghi fino al 31 maggio, perchè dopo il 15 maggio esse portano già le uova; quindi è un danno distruggerle. Ma mi piace di osservare questo che è doloroso, che è stato doloroso per molti anni per noi dell'Adriatico vedere, e sentire cantare le quaglie vive transitanti in carri speciali ferroviari, perchè quando per noi la caccia era proibita, gli inglesi le spedivano dall'Egitto a Londra.!

Ora noi vogliamo, proprio sul serio, fare sacrificio completo della cacciagione? Almeno si faccia per un tempo limitato. Vogliamo impedire che i nostri giovani diventino sani, robusti e si esercitino nella caccia specialmente quando altre nazioni poi maggiormente ne godono? Perchè altri prima che arrivino le quaglie qui, le decimano, prendendole con le reti verticali come si usa in Africa.

Questo relativamente alle quaglie, ma la caccia da noi è fatta ora più specialmente

agli uccelli migratori: lo storno e l'allodola. Ma l'allodola è granivora come il passero, e quindi non so se sia giovevole proteggerla tanto e se ancora si possa avere l'idea che proprio dai cacciatori possa essere distrutta questa selvaggina, che noi vediamo in quantità enorme e da tanti anni costantemente passare sopra i nostri terreni.

Io non so spiegarmi perchè si abbia tanta tenerezza di proteggere gli storni quando tutti sanno che se essi si posano sopra una pianta di uva, ne distruggono completamente ed immediatamente il prodotto.

Quindi io faccio considerare al ministro che questo genere di uccellagione deve essere presa in considerazione, anche per gli equi rapporti fra le diverse regioni, e anche considerato il fatto che ci sono nei territori di Sant'Elpidio, di Loreto, ecc., numerose famiglie, che vivono di questa caccia. Ora là le caccie primaverili non sarebbero esercitate, perchè il tordo passa di notte, e si ferma solamente qualche ora quando è sorpreso dal tempo cattivo.

GASPAROTTO. La relazione provvede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrati Adolfo.

FERRARI ADOLFO. Sono poche osservazioni che intendo prospettare al Governo. Il Senato all'articolo 19 ha voluto introdurre un emendamento che io reputo pregiudizievole: ha voluto cioè stabilire che per il genere tordo, la caccia possa essere consentita fino al 31 marzo. Questo io reputo un grande errore, un grave danno, specialmente per l'Alta Italia. E perciò raccomando al ministro di avvalersi della facoltà concessa dallo stesso articolo 19, perchè quando si tratterà di stabilire il termine della caccia per il genere tordi, voglia prima interpellare i Consigli provinciali e uniformarsi poi agli avvisi che dai medesimi saranno espressi.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzini.

MAZZINI. Io ho avuto l'impressione, leggendo l'articolo 19, di trovarmi di fronte a qualche cosa che effettivamente veniva a salvaguardare i diritti cinegetici dei cacciatori di alcune località, ma non quelli di altre.

Ho sentito dire che questa legge che da tanti anni si trascina è bene venga finalmente votata, e mi pare di aver sentito dalle dichiarazioni del ministro che si terrà conto di tutto, poichè s'invita il ministro a

trovare la maniera di metter nel regolamento anche qualche cosa che in ultima analisi è in contrasto con la legge!

Ora il collega Mancini ha parlato, per esempio della questione della caccia in Toscana, della caccia in botte; ma questa è esplicitamente proibita dall'articolo 19!

Voci. No, no.

MAZZINI. C'è un'intera regione litoranea, che va dalle parti di Roma fino a Massa e Carrara, in cui c'è una popolazione densissima che vive con la caccia in botte, tutta caccia che è primaverile, con le reti, come quella per esempio delle pavoncelle, volgarmente chiamate fife, quella, ancora dei beccapesci, ecc., ecc. Trovate la maniera di farne menzione nel regolamento poichè mi pare che la legge proibisca questa caccia.

Secondo me poi, la quistione che è stata sollevata per la caccia in Sardegna dall'onorevole Cao, quistione che io conosco avendo avuto il piacere di andare in Sardegna a caccia, è in pieno contrasto con questa legge!

Il ministro dice che l'accetta come raccomandazione, ma io ho questa sensazione, onorevoli colleghi che difendete il testo della legge, che cioè raccomandando al ministro di fare un regolamento così difficile, così in contrasto con la legge, noi approviamo una legge per la quale il ministro non sarà capace di rendere il regolamento! (Commenti — Rumori).

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Ma no, ma no!

MAZZINI. Onorevole ministro ella ha già preso degli impegni che sono in forte contrasto con lo spirito della legge!

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Niente affatto. Ella forse non conosce abbastanza la legge.

MAZZINI. Ella vedrà, onorevole ministro come potrà rispondere alle osservazioni dell'onorevole Mancini! La caccia in botte che si svolge dalle undici di sera fino all'alba è una caccia a cui prende parte una intera regione, e che interessa le provincie di Pisa, di Grosseto e di Roma e non so se di altre parti d'Italia!

Io quindi voterò contro questo articolo, disposto a subire quella che sarà la volontà della Camera!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sipari.

SIPARI. In merito al penultimo comma dell'articolo 19, e con riferimento a quanto ha già espresso l'onorevole Mancini, devo

fare osservare che nei parchi nazionali, testè costituiti con decreti-legge, come quello del Gran Paradiso e quello d'Abruzzo, può riuscire utile, per assicurare il ripopolamento degli stambecchi e dei camosci, i cui piccoli vengono distrutti dai lupi, o delle pernici e starne distrutte dalle volpi, di dare dei premi per l'uccisione di lupi e volpi, non soltanto nell'ambito dei parchi, ma nelle zone limitrofe al perimetro dei parchi stessi, le quali quindi ricadono sotto l'imperio della legge che stiamo discutendo. Ora la caccia ai lupi e alle volpi si fa anche di giorno; ma più proficuamente si fa di notte.

Raccomando quindi alla Commissione di voler tener presente che sarà necessario introdurre nel regolamento una chiara disposizione che autorizzi la caccia ai lupi e alle volpi anche la notte, almeno nei pressi dei parchi nazionali.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Sì, sì; siamo d'accordo.

SIPARI. Prendo atto, onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIAVAZZI, *relatore*. Sarò brevissimo. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Sipari mi pare che il ministro abbia questa facoltà per la norma generale: secondo cui la caccia può essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del ministro d'agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

MANCINI AUGUSTO. Anche di notte.

SIPARI. Anche di notte.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Lo metteremo come chiarimento.

GIAVAZZI, *relatore*. Con questo rispondo anche alle osservazioni dell'onorevole Mancini per quanto riguarda i tassi e le volpi.

Per quanto poi riguarda l'onorevole Volpini, che vorrebbe esteso il permesso ad una maggiore distanza sulla spiaggia del mare, cioè oltre cinquecento metri, la Commissione è assolutamente contraria a qualsiasi concessione al riguardo. È detto già nella relazione che questa concessione è molto discutibile e che è stata consentita unicamente per non richiedere un sacrificio superiore a quello che umanamente poteva essere richiesto ai cacciatori della spiaggia del mare.

Riguardo, poi agli storni, ricordo l'ultimo capoverso dell'articolo: « Il ministro per l'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passerii, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria ».

Se dunque l'unica ragione addotta dall'onorevole Volpini riguardo alla caccia agli storni è quella della protezione dell'agricoltura, in questo ultimo capoverso è già prevista una eventuale eccezione.

All'onorevole Cao osserverò che per forza la legge ha dovuto stabilire dei divieti di indole generale; si è poi riservata per casi speciali di accordare al ministro delle facultà eccezionali. (*Interruzione del deputato Cao*).

Per quanto riguarda il mufone, all'articolo 22 lettera b è detto: « divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, il camoscio dell'Abruzzo, i mufoni, gli orsi e le marmotte durante il letargo ». Ma si aggiunge subito: « Il ministro per l'agricoltura può autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi viventi fuori delle regie riserve di caccia, di mufoni e di orsi esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite ».

Dopo di ciò, mi pare che, avendo egli ritirato gli altri emendamenti, non debba dargli altra risposta.

Per quanto riguarda la caccia notturna, la legge vieta qualsiasi specie di caccia notturna, salvo alcune determinate eccezioni, che sono specificatamente indicate.

Però, siccome ci sono caccie, nelle quali può rientrare anche quella in botte, della quale parlava l'onorevole Mazzini, che hanno bisogno — almeno per quanto consta a me — di una preparazione abbastanza lunga, nella relazione si è avuto cura di dichiararlo....

MAZZINI. Ma non ha bisogno di preparazione!

GIAVAZZI, *relatore*. Ad ogni modo, io faccio anche osservare che tutte le leggi precedenti vietavano qualsiasi caccia da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole, quando eseguita col fucile, e allora in questo la legge attuale non introduce nessuna nuova disposizione, ma non fa che estendere anche alla caccia alle reti e con qualsiasi altro mezzo le disposizioni prima stabilite per la caccia al fucile.

PRESIDENTE. Onorevole Cao, mantiene i suoi emendamenti?

CAO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, li accetta?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Non li accetto.

CIAPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facultà.

CIAPPI. Vorrei che l'onorevole ministro tenesse presente che la distanza di 500 metri

dalla spiaggia, comune per la riviera tirrena, ionica e adriatica non va bene, perchè rende impossibile la caccia alle quaglie nei mesi di aprile e maggio nella spiaggia adriatica in quanto le quaglie venendo dal sud approdano nelle prime due e non in quest'ultima. Onde per la spiaggia adriatica converrebbe aumentare questa distanza.

A prescindere da ciò, ritengo necessario che nel regolamento si fissi con precisione il significato tecnico di questa distanza, per evitare possibili questioni, ossia si fissi con esattezza il punto da cui questa distanza deve essere misurata.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Certo!

CIAPPI. Infatti noi abbiamo la battaglia del mare, cioè l'orlo delle acque marine, che è variabile con le stagioni; di inverno, ad esempio, essa si protende di più verso terra.

Nell'Adriatico poi c'è il così detto ritiro del mare, per cui tra il terreno in cui si comincia la vegetazione e l'estremo lembo bagnato dal mare, c'è un'altra zona chiamata arenile, perchè costituita essenzialmente di ghiaia e arena, nella quale non c'è vegetazione.

Ora la larghezza normale alla sponda di questo arenile, può arrivare anche a più di 100 metri; e quando le guardie debbono intimare contravvenzione ad un cacciatore perchè si trova a meno di 500 metri dalla spiaggia, bisogna che esse sappiano, come dicevo, da quale punto i 500 metri devono essere computati. Quindi nel regolamento deve essere fissato questo punto che io penso debba essere l'orlo interno, cioè verso terra, dell'arenile.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Giustissimo! Prendo atto della sua osservazione ed assicuro che farò fissare questo punto.

CIAPPI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua assicurazione.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. Metto a partito la prima parte dell'articolo 19.

#### Art. 19.

La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.

L'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembre.

L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 10 ottobre al 31 dicembre.

Potrà anche venire esercitata la caccia col fucile:

a) sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cignale ed istrice;

(È approvata).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Cao, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

« Al quarto comma, lettera a, dopo la parola: cervo, aggiungere quella: muflone ».

(Non è approvato).

Metto a partito la seconda parte dell'articolo 19.

b) sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse però le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo.

Potrà essere esercitata sino al 31 marzo la cattura dei trampolieri e dei palombacci anche con reti a maglia larga, nelle valli, paludi e pianure;

c) sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri.

La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio limitatamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

Il ministro per l'agricoltura potrà con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati... ».

(È approvata).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Cao:

« Dopo le parole: i termini sopra indicati, aggiungere: od estenderli per le specie migratorie ».

(Non è approvato).

Metto a partito l'ultima parte dell'articolo 19.

« ...per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o località quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

« La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del ministro di agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

« È vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tra-

monto del sole ad un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse purchè siano tolti i richiami.

« Il ministro per l'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passerii, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria ».

(È approvata).

#### Art. 20.

Dal quinto giorno dalla chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellazione.

Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di pubblica sicurezza o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo;

b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

È permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'articolo 19 e nel periodo di godimento, non può essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso, fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

Il divieto di cui al primo comma, lettera b) si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

Durante il periodo della chiusura, il ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti



scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità per l'efficienza del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

L'onorevole Cao propone a questo articolo, un emendamento diviso in due parti. Colla prima propone:

« Nel secondo comma sopprimere le parole »: racchiuse in busta; per cui il testo verrebbe così modificato: « Possono essere trasportate armi e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo ».

A questo punto, colla seconda parte del suo emendamento l'onorevole Cao propone che siano soppresse le parole: « da quella attestato », fino al termine del comma, ossia fino alla parola « volo ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAO. La ragione del mio emendamento mi pare chiarissima. L'economia dell'articolo 2 conduce a questo, che in tempo di divieto di caccia una persona non possa andare in giro per la campagna armata di fucile.

Questo andrà benissimo per la Lombardia, per il Veneto, per il Piemonte e per la Liguria, ma è un controsenso in Sardegna dove il 90 per cento degli uomini vanno armati di fucili (*Commenti*) per necessità di difesa, per affermare la loro personalità, per avere da sé stessi quella tutela che loro non accorda lo Stato.

Si tratta di difendere il bestiame, e il raccolto dai ladri, la persona contro gli attentati e le vendette. Noi più di voi possiamo deplorare questa condizione di cose, ma il fucile dopo tutto è l'arma dell'onesto uomo, è l'arma leale, aperta, vigorosa, pugnace; non è l'insidioso pugnale, o l'insidiosa rivoltella.

Il fucile per il campagnolo sardo (e il 90 per cento dei sardi sono campagnoli) è condizione di vita soprattutto per un onesto uomo, perchè chi non è tale trova sempre il mezzo di armare la sua mano di strumento micidiale. Ora non è possibile che nel periodo in cui la caccia non è permessa fuori dello abitato dove è la minaccia, il pericolo e il bisogno, i contadini e i pastori di Sardegna

non possono portare armi se non racchiuse aristocraticamente in busta e dietro un permesso molto condizionato da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza. Con questa disposizione si lede non solo un interesse, ma una condizione naturale di vita di tutta una regione italiana. Ed aggiungo che la disposizione non sarà osservata, perchè non è possibile in tre quarti della Sardegna, e darà luogo ad una infinità di processi e di delitti.

Se nell'interesse di quattro tordi e di cinque storni volete far questo e lasciare i due deputati sardi a votare da soli anche questo emendamento, fate pure, signori della Camera italiana! (*Commenti*).

ORANO. La Sardegna è come è.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere il suo parere sull'emendamento dell'onorevole Cao?

GIAVAZZI, *relatore*. Mi pare che la questione esca dai confini dell'esercizio della caccia e perciò su questo punto la Commissione non ha fatto nessun rilievo. Non posso pertanto che esporre il mio parere personale. (*Interruzione del deputato Cao*).

Ma a me pare che i permessi di porto d'armi siano rilasciati in questo senso, che è concesso il permesso di porto d'armi anche per uso di caccia.

Questo implicitamente vorrebbe significare che chi ha il permesso di porto d'armi può portare il fucile perchè ha con sé un permesso dell'autorità di pubblica sicurezza.

Qui invece si vorrebbe provvedere al caso di chi non è munito di permesso di porto d'armi, e quindi non può portare attorno un'arma senza il rischio di cadere in contravvenzione; come per esempio nel caso di una persona della famiglia del cacciatore che porti il fucile per esser riparato, e che ha l'obbligo di rinchiuderlo in busta.

Ad ogni modo è questione nuova sulla quale in questo momento non saprei dire di più.

MAZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Unicamente per fare al ministro una raccomandazione.

Si dice in quest'articolo che durante il periodo di chiusura della caccia è permessa la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore negli stabilimenti medesimi.

Esistono in Italia alcune industrie locali, su estensioni di terreno di una certa importanza per la conservazione della cacciagione in stabilimenti frigoriferi; e queste

industrie potrebbero ricevere un grave colpo da quella disposizione.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler osservare la questione.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Come fu detto, nelle Commissioni che hanno preparato il materiale per il disegno di legge, la questione dell'onorevole Cao non venne agitata; e questo perchè era lontana dal pensiero della Commissione l'ipotesi fatta dall'onorevole collega.

Il criterio determinante di questa disposizione di legge è quello di impedire che in tempi di divieto la campagna possa essere percorsa da cacciatori in attitudine di caccia, perchè niente di più naturale che il cacciatore il quale abbia il fucile a spalla già pronto e caricato, allo scatto del volatile, segua l'istinto anzichè la ragione. Non è detto però all'articolo 20, che il fucile debba essere smontato e chiuso in astuccio custodia, e tanto meno che questo astuccio debba essere una scatola nel vero senso della parola: esso potrà quindi essere semplicemente una busta che se per i cacciatori eleganti sarà una busta di cuoio, ma per i cacciatori più modesti (per esempio quelli della Sardegna di cui parlava l'onorevole Cao) sarà semplicemente un involuero di tela, dal quale il fucile si può estrarre quasi subitamente quando diventi arma di difesa personale.

L'inconveniente quindi si riduce a così piccola cosa che non mi pare il caso di ritenerlo degno di un emendamento alla legge.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Mi pare che la spiegazione dell'onorevole Giavazzi non sia conforme alle disposizioni della legge. Egli dice che questa disposizione si riferisce a coloro che portano armi senza il permesso della pubblica sicurezza. Ma l'articolo in esame stabilisce che dal quinto giorno della chiusura della caccia sono vietati: « il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per la cacciagione, ecc ».

Ora io capisco perfettamente che sia vietato di portare ordigni e strumenti per uccellazione; ma vietare il porto di armi da caccia con munizione spezzata, in regioni dove difetta la sicurezza delle campagne, gioverà alla tutela della selvaggina, ma irriterà le popolazioni e nuocerà alla difesa degli uomini.

Che se poi, per mettersi in regola con la legge, portassero, come testè diceva l'onore-

vole Gasparotto, mezzi così semplici ed effimeri, quale un involuero di tela, io non sono cacciatore, ma suppongo che ciò non impedirebbe l'uso del fucile.

Ad ogni modo a me pare che non vi sia inconveniente ad accettare l'emendamento o trovare una formula che cerchi di conciliare le varie esigenze.

OSTINELLI. Io chiedo che la Camera voti la chiusura su questo articolo perchè trovo indecoroso che si affermi nel Parlamento che vi sono delle regioni d'Italia dove non si può andare in giro senza il fucile per difendere la propria persona. (*Rumori — Commenti*).

MERIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIZZI. Dichiaro di consentire nelle osservazioni fatte dall'onorevole Cao e suffragate dall'onorevole Giuffrida. La questione si può così riassumere. Con la formulazione dell'articolo 20 lettera a), che vieta il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, si mettono tutti coloro che portano armi da caccia, ma che sono contemporaneamente anche armi di difesa, nella assoluta impossibilità di portare armi di difesa. Ricordo che nella nostra regione, dove vivono le famose patenti per impedire il trasporto di armi da caccia e concedere contemporaneamente il trasporto di armi di difesa, non si è vietato in modo assoluto il trasporto di armi da caccia, salvo che per tutto un complesso che può essere affatto contingente, risulti che la persona sia in attitudine vera e propria di caccia. Ora mi consenta il collega Gasparotto, assai più pratico di me in questa materia: se poniamo la disposizione contenuta nella lettera a) dell'articolo 20 costituiamo quella che in linguaggio tecnico si dice presunzione *juris et de jure* che il trasporto di un fucile con munizioni spezzate sia come un indirizzo alla caccia, mentre nella contingenza può avvenire, e ne converrà il collega Gasparotto, che vi può essere il trasporto di fucile da caccia anche con munizioni spezzate senza che vi sia intenzione di andare a caccia.

GASPAROTTO. In Lombardia no certo...

*Voci.* Le leggi si fanno per tutta Italia.

MERIZZI. Sorge l'osservazione giusta dell'onorevole Cao a cui corrisponde il pensiero di altri rappresentanti di altre regioni d'Italia, come per esempio della Sicilia, che questo importi il divieto del trasporto in campagna delle armi, che sono contemporaneamente armi di caccia e di difesa, anche quando sono trasportate solo per difesa.

Onde è necessario andare alla ricerca del caso per caso, e di lasciar decidere il magistrato se l'individuo che è stato sorpreso e messo in contravvenzione si trovi in attitudine di caccia o armato di fucile a scopo di difesa della propria persona e dei propri averi.

In questo senso dichiaro di accedere completamente all'emendamento dell'onorevole Cao.

SIGNORINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINI. Per ovviare a questo rilievo dell'onorevole Cao potrebbe essere introdotta nel regolamento la facoltà di portare armi con munizioni a palla. Quando si tratta di munizioni a palla, la caccia è quasi completamente esclusa.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. La legge proibisce, in quest'articolo, il porto di armi con munizioni spezzate; è implicito quindi che è ammessa l'arma a palla, la carabina, ecc., per difesa personale. Questo potremo maggiormente chiarire nel regolamento, ed io credo allora, onorevole Cao, che non ci sarà più l'inconveniente a cui ella ha fatto giustamente cenno.

PRESIDENTE. Onorevole Cao, ella mantiene il suo emendamento ?

CAO. Io mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Domanderei proprio alla cortesia dell'onorevole Cao che non volesse insistere, perchè una volta che io dò l'assicurazione che, nel regolamento, questa giustissima osservazione da lui prospettata verrà chiarita, e si dirà senz'altro che la proibizione è soltanto per il porto di armi con munizioni spezzate, mentre invece tutte le altre munizioni a palla sono permesse, facendo — ripeto — ben comprendere questo nel regolamento, credo che l'onorevole Cao possa ritenersi soddisfatto.

D'altronde l'onorevole Cao sarà presente, io credo e spero, sicchè potrà portare anche lui il suo personale e diretto contributo alla discussione.

CAO. Ma il regolamento non può contraddire la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida per dichiarazione di voto.

GIUFFRIDA. Forse la questione potrebbe essere risolta in modo da poter conciliare tutte le esigenze. L'articolo parla di « porto e uso di armi da caccia », il che vuol dire che non si possono portare armi

e munizioni che siano insieme da caccia e da difesa personale, e ciò determina gli inconvenienti dei quali a ragione si preoccupano vari colleghi. Ora se si avesse dal ministro una più larga interpretazione, nel senso che il divieto si riferisce solo al porto di fucili per uso di caccia e non anche al porto di fucili per difesa (anche se adoperati per la caccia) penso che sarebbero eliminate le giuste preoccupazioni che sono state fatte presenti.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Io do l'interpretazione richiesta dall'onorevole Giuffrida.

PRESIDENTE. Onorevole Cao, ella mantiene il suo emendamento ?

CAO. Lo mantengo

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 20.

Metto a partito il primo comma.

Dal quinto giorno dalla chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellazione.

(È approvato).

Passiamo alla seconda parte:

« Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di pubblica sicurezza o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo ».

L'onorevole Cao propone il seguente emendamento:

« Nel secondo comma sopprimere le parole: racchiuse in busta, e le altre da quella: attestato fino al termine del comma. »

Poichè si tratta di un emendamento soppresivo, procederemo alla votazione per divisione.

Coloro che sono favorevoli all'emendamento proposto dall'onorevole Cao voteranno contro la parte dell'articolo di cui l'onorevole Cao propone la soppressione.

Quindi metto innanzi tutto a partito le parole « Possono essere trasportate armi ».

(Sono approvate).

Metto poi a partito le parole « racchiuse in busta ».

Coloro che sono favorevoli all'emendamento proposto dall'onorevole Cao per la soppressione di queste parole, non accettato

nè dal Governo, nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(È respinto).

Si intendono dunque approvate le parole « racchiuse in busta ».

Metto a partito le parole:

« ...e ordegni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo... »

(Sono approvate).

Metto a partito le parole:

« ...attestato dalla autorità di pubblica sicurezza o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo ».

(Sono approvate).

Metto a partito il resto dell'articolo;

« b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

« La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

« È permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

« La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'articolo 19 e nel periodo di godimento, non può essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

« Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso, fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

« La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

« Il divieto di cui al primo comma, lettera b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

« Durante il periodo della chiusura, il ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

« La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno ».

(È approvato).

Art. 21.

Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellazione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi di acqua, sulla riva del mare e in mare.

Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, dalle vie di comunicazione (strade nazionali, provinciali e comunali) e da appostamenti temporanei di caccia; e non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

L'uccellazione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

Tanto la caccia che l'uccellazione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

È sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellazione lungo le vie, linee ferroviarie torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di metri 50 dal confine perimetrale di queste.

A questo articolo ha presentato 4 emendamenti l'onorevole Cao e precisamente:

« Nel primo comma alle parole: nei laghi e negli stagni, sostituire: sui laghi, stagni e paludi ».

« Sopprimere il secondo comma ».

« Nel terzo comma sopprimere le parole: ovvero aperti o esposti al pubblico ».

« Ivi nella parentesi aggiungere la parola: vicinali ».

L'onorevole Cao ha facoltà di dar ragione di questi emendamenti.

CAO. Io ho chiesto innanzi tutto che si aggiunga nel primo comma alle parole: « nei laghi e negli stagni » le parole « e paludi » alludendo alle paludi salmastre che sono specialmente in Sardegna e su cui si esercita proficuamente la caccia, perchè queste paludi nel disegno di legge non sono menzionate.

PRESIDENTE. Si intendono forse comprese negli stagni.

CAO. Può ritenersi che si tratti di materia regolamentare. Comunque attendo affidamenti dall'onorevole ministro.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Certamente le paludi salmastre, cui ella allude debbono intendersi comprese.

CAO. Allora ritiro il mio emendamento.

Con altro emendamento io chiedo che si sopprimitano alcune parole: dice il disegno di legge che la caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di 100 metri dagli abitati, dai luoghi pubblici ovvero aperti od esposti al pubblico. Ma allora io mi domando dove potrà essere esercitata! (*Commenti*).

In terzo luogo io chiedo che alla menzione delle strade che si fa nel terzo comma si aggiunga anche la menzione delle strade vicinali. Anche questa però è forse materia di regolamento.

PRESIDENTE. Allora ritira quest'emendamento?

CAO. No. Aspetto la risposta dell'onorevole ministro dell'agricoltura.

Infine io ho proposto di sopprimere il secondo comma perchè mi pare inutile. Si fa divieto, ivi, di caccia nelle località in cui siano opere di difesa dello Stato e in quelle dichiarate monumenti nazionali.

Credo che in piazza San Pietro nessuno vada a caccia. Ad ogni modo a questo emendamento sono disposto a rinunciare.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a dare l'avviso della Commissione sugli emendamenti mantenuti dall'onorevole Cao.

GIAVAZZI, *relatore*. Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, quello che concerne l'aggiunta della parola « vicinali » io osservo che di fronte a questa richiesta ci sono lamentele fortissime da parte delle provincie dell'Alta Italia, e cito, fra le altre, le deputazioni provinciali di Brescia, di Udine, di Vicenza e credo anche di Verona, le quali insisterebbero nel voler escluse le strade comunali. Esse fanno osservare che nell'Alta Italia e specialmente dove c'è conduzione familiare, il terreno è così intersecato da strade anche comunali, che quasi quasi di-

venta impossibile esercitare la caccia, qualora sia mantenuto il divieto fino alla distanza di cento metri. Se poi si volessero aggiungere le strade vicinali, allora quella che è una difficoltà diverrebbe una impossibilità.

Riguardo ai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, io stavo cercando tra le mie carte, perchè credo di aver letto che fu proprio una aggiunta suggerita da un magistrato del Senato. Mentre prima era detto: luoghi pubblici, un senatore ha suggerito questa frase che è quella usualmente adoperata nella dizione delle leggi. S'intende che si tratta non di qualsiasi luogo, ma di luoghi che siano per sè chiusi.

Per gli altri due emendamenti l'onorevole Cao ha dichiarato di ritirarli e quindi non aggiungo nulla.

MANCINI AUGUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Chiedo due chiarimenti all'onorevole ministro e all'onorevole relatore.

Si parla nell'articolo 2 di impianti fissi che non potranno esser praticati a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti. Chiedo che sia formalmente escluso l'uso dei capanni toscani, perchè ciascun piccolo proprietario, anche a distanza minore, ha sul proprio terreno, ancorchè non cinto da muro, un proprio capanno. Io credo che a questi capanni non ci si debba riferire e chiedo l'assicurazione formale.

Secondo punto: si parla della caccia e della uccellazione che non può praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

Faccio notare che specialmente da noi in Toscana non esiste una zona neutra ed è perfettamente contiguo il confine tra la riserva e la proprietà privata. Ora la disposizione in esame limiterà il diritto di padronanza del confinante, il più delle volte di un piccolo proprietario.

Chiedo se non convenga stabilire per regolamento che i 50 metri di zona neutra debbano appartenere al terreno che si converte in riserva o in bandita. Se non si provveda così, la legge offenderà il diritto dominicale e sarà male attuabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Cao ho già detto e ripeto che formeranno parte di regolamento.

Per quanto riguarda l'onorevole Mancini mi preme di mettere in rilievo che si parla di uccellazione e non di caccia.

MANCINI AUGUSTO. Restano dunque esclusi i capanni.

PRESIDENTE. Onorevole Cao, ella mantiene i suoi emendamenti?

CAO. Li ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 21, che rileggo:

« Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellazione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi di acqua, sulla riva del mare e in mare.

« Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

« La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, dalle vie di comunicazione (strade nazionali, provinciali e comunali) e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

« L'uccellazione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

« Tanto la caccia che l'uccellazione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

« E sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellazione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti, ed arenili, anche di uso pubblico che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di metri 50 dal confine perimetrale di queste ».

(E approvato).

#### Art. 22.

Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei cervi, dei caprioli, dei daini, e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, il camoscio dell'Abruzzo, i mu-

floni, gli orsi e le marmotte durante il letargo.

Il ministro per l'agricoltura può autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi viventi fuori delle Regie riserve di caccia, di mufioni e di orsi, esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

e) divieto di catturare con reti, valendosi di richiami vivi, le selvaggina nobile (mammiferi, fagiani, pernici, starni e simili), eccettuate le quaglie;

d) divieto di cacciare e di prendere le rondini, i rondoni, i balestrucci, i colombi viaggiatori, i piccioni torraioi e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

e) divieto di usare selvaggina per tiri a volo, fatta eccezione per gli storni, i passerii, i verdoni e i fringuelli, e per le quaglie, durante il periodo in cui ne è permessa la uccellazione nel luogo dove il tiro si effettua;

f) divieto di cacciare e uccellare nel terreno anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile alla selvaggina grossa di montagna, ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli animali nocivi;

g) divieto di usare, sia per la caccia che per l'uccellazione, richiami accecati, e ogni mezzo venefico e inebriante;

h) divieto di cacciare la selvaggina stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello, in compagnie di più di quattro persone.

L'onorevole Cao ha presentato i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma lettera b) e nel secondo comma sopprimere la parola: mufioni.

« Alla lettera c) dopo le parole: richiami vivi, aggiungere: o allo abbeveratorio.

« Alla lettera d) dopo la parola: balestrucci, sopprimere il resto ».

« Al fine dell'articolo aggiungere: Questo divieto non si estende alla grossa selvaggina ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgerli.

CAO. La proposta che alla lettera b) che sia soppressa la parola mufioni è in relazione alla richiesta, che io facevo di emendamento di un articolo precedente. Respinta quella mia richiesta resta implicitamente decisa dal voto della Camera anche questa mia successiva. Dichiaro quindi di ritirare questo mio emendamento, esprimendo il rammarico che

la Camera non abbia tenuto conto delle particolari esigenze della caccia in Sardegna.

GASPAROTTO. Se ne terrà conto dal ministro.

CAO. Per quanto riguarda l'altro emendamento osservo che la relazione risente della mancanza di un sardo tra i compilatori della legge. Devo far notare alla Camera che il mezzo più micidiale di quella specie di selvaggina nobile, come la chiama la relazione, cioè la caccia alla pernice, in Sardegna è precisamente il mezzo dell'abbeveratorio.

In paese arido come il nostro, nella stagione di caccia, e precisamente nell'estate, le pernici vanno a frotte ad abbeverarsi in punti obbligati, ove ne viene fatta con le reti una strage, assai maggior di quanto non avviene con le gabbie munite di richiami vivi, e perciò io proponevo che si aggiungesse dopo le parole: « richiami vivi », le parole: « o allo abbeveratorio ».

Domandavo pure che fosse tolto il divieto di cacciare i colombi viaggiatori, i rondoni, i piccioni torraiuoli ed i piccioni che sfuggono ai tiri al volo. Perchè veramente questa non mi pare selvaggina, tuttavia posso rinunciare all'emendamento perchè si tratta d'una questione formale.

Infine vi è il mio emendamento aggiuntivo. Alla lettera *h*) si fa il divieto di cacciare la selvaggina stanziale in terreni liberi, in battuta od a rastrello, in compagnie di più di quattro persone.

Io non so come nella campagna romana si caccia il cervo, il cinghiale o il daino, ma in Sardegna queste tre fiere si cacciano precisamente in battute, vale a dire si bloccano gli sbocchi coi cacciatori armati, e i battitori rastrellano il terreno, spingendo la selvaggina verso i passi obbligati ove i cacciatori sparano.

E quando si fa il divieto di battute alla selvaggina stanziale si viene a vietare la caccia alla grossa selvaggina. Ed ecco la ragione del mio emendamento che mantengo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Il collega Cao ha sollevato una questione veramente interessante, quella della caccia alle pernici all'acqua. Confesso che io la ignoravo. Ma, poichè la questione è proposta, dobbiamo riferirci ai principî generali della legge, la quale all'articolo 18 proibisce le tese all'acqua.

L'errore, lo riconosco, è stato di avere limitato il caso agli uccelletti, ma poichè

veniamo a conoscere che vi è anche questa caccia speciale all'acqua, per selvaggina nobile, ritengo che il ministro, valendosi della facoltà di cui all'articolo 19, tra i primi provvedimenti che dovrà emettere, sarà precisamente quello di regolare, in sede di applicazione delle facoltà a lui demandate, questa caccia speciale e di accogliere la proposta dell'onorevole Cao.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Gasparotto; d'altronde l'articolo 34 dava facoltà di accontentare l'onorevole Cao. Perchè vi è un registro in cui sono iscritte le associazioni di caccia, e queste associazioni potranno presentare al ministro di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla conservazione ed alla propagazione della selvaggina, quindi potranno fare anche queste proposte.

In ogni modo o con l'uno o con altro mezzo si potrà provvedere.

PRESIDENTE. Nel regolamento c'entra tutto, onorevole Cao.

CAO. Non mi pare che il ministro abbia risposto al mio ultimo emendamento: le battute alla caccia grossa.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Troveremo modo di risolvere anche questa questione nel regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cao insiste?

CAO. Non insisto, solo perchè è facile immaginare che il mio emendamento non passerebbe, e prendo atto delle dichiarazioni del ministro, le quali per me debbono valere questo: la promessa di promuovere al più presto la deroga della legge di cui domanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 22, del quale ho già data lettura.

(È approvato).

#### Art. 23.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, chi è munito del permesso di cui all'articolo 15, è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

(È approvato).

*Vigilanza e sanzioni.*

## Art. 24.

Agli effetti della presente legge, è considerato esercizio di caccia o di uccellazione non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellazione.

(È approvato).

## Art. 25.

La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, e della milizia nazionale, alle guardie forestali, alle guardie daziarie, alle guardie giurate comunali, campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardie caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del testo unico, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, agli agenti giurati delle società dei cacciatori, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del testo unico predetto, e a termini del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Queste ultime, ed i corpi guardie caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresì ottenere il riconoscimento dal ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

L'onorevole Cao a questo articolo propone che siano soppresse le parole: « e della milizia nazionale ».

Onorevole Cao, v'insiste ?

CAO. Mi pareva implicita la soppressione; del resto non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 25, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 26.

Agli agenti preposti alla vigilanza è vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza, possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, semprechè per quanto riguarda le armi, siano autorizzati a portarle ai termini delle leggi vigenti sulla pubblica sicurezza.

(È approvato).

## Art. 27.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o alla uccellazione, o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno facoltà di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprietà — escluse le abitazioni — ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.

A questo articolo l'onorevole Cao, propone di sopprimere le parole « o in atteggiamento ».

Questa è la riproduzione di una questione già risolta.

Vi insiste ?

CAO. Non è veramente quella. C'è il riferimento all'articolo 24, dove si parla solo di esercizio, e non già di atteggiamento, e potrebbe esservi una certa perplessità nell'applicazione della legge; ma non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 27 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 28.

Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo strasmettono, senza indugio, alla autorità giudiziaria competente.

All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellazione.

Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente località prossima, facendone dettagliata menzione nel verbale.

A questo articolo l'onorevole Cao, propone la soppressione dell'ultimo comma.

Vi insiste ?

CAO. Muto il mio emendamento nella raccomandazione che il ministro nel regolamento curi bene questa disposizione, che è gravissima, perchè si tratta di un atto di



esecuzione che fanno i verbalizzanti prima della condanna.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro accetta?

**DE CAPITANI, ministro d'agricoltura.** Accetto l'emendamento dell'onorevole Cao come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 28 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 29.

Gli agenti che accertano le contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dall'articolo 30 della presente legge, e la metà del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

La predetta quota dovrà essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

(È approvato).

Art. 30.

Salvo l'applicabilità delle pene previste dal Codice penale e dalle leggi sulle concessioni governative, per le infrazioni alla presente legge si applicheranno le pene qui appresso indicate:

a) l'ammenda da lire 100 a lire 1000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 6, 17, 19, 21, e nella lettera a) dell'articolo 22;

b) l'ammenda da lire 200 a lire 2000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 5, 9, 15, 18, 20 e 22 esclusa la lettera a).

Le ammende sono applicabili ai genitori e tutori dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati.

In caso di recidiva, per le suddette contravvenzioni, la pena pecuniaria corrispondente sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'articolo 25, o da un socio di una società di cacciatori, registrata a norma della presente legge, si applicheranno le pene di cui al comma precedente.

In caso di recidiva, da parte dell'esercente o dell'agente, l'arresto non potrà essere inferiore ad un anno. L'agente sarà destituito.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrarì Adolfo.

Ne ha facoltà.

**FERRARÌ ADOLFO.** Le ammende quando sono eccessive, finiscono sempre, all'atto pratico, per non essere applicate. Io penso che sia eccessiva l'ammenda da 200 a 2000 lire, da infliggersi ad un ragazzo di 10, di 12 o di 15 anni che porti a casa una nidiata di uccelletti e per esso al genitore o al tutore responsabile.

**PRESIDENTE.** Allora vi sarà la diminuzione di pena derivante dalla età.

**FERRARÌ ADOLFO.** Indipendentemente da ciò, volevo arrivare a questa conclusione: che la riserva che c'è in questo articolo, che cioè le ammende sono applicabili ai genitori e tutori dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati, sia applicabile ai genitori e tutori, ecc., per tutte le infrazioni alla legge sulla caccia che possono commettere dei minorenni.

**PRESIDENTE.** A questo articolo 30, l'onorevole Cao propone di aggiungere al secondo comma le parole: « eccezione fatta per i genitori e tutori di cui al comma precedente ».

Onorevole Cao, mantiene questo emendamento?

**CAO.** È chiaro che mi pare eccessiva la pena restrittiva della libertà personale a sanzione di una responsabilità indiretta, sia pure penale.

Tuttavia per disperazione ritiro l'emendamento.

**GIAVAZZI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIAVAZZI, relatore.** Siccome questa stessa osservazione è stata fatta da altre parti, io faccio osservare che non so se sia il caso di dover temere che possa essere applicata una pena restrittiva della libertà personale per questa colpa indiretta, come sarebbe quella nel caso presente dei genitori e tutori, per riguardo al fatto compiuto dai loro figli o pupilli. Perchè qui si parla in realtà di ammenda. Sono ammende: si specifica che potranno essere applicate soltanto le ammende. Questo anche perchè mi pare che sia canone di diritto pubblico questo, che nessuno possa rispondere penalmente per il fatto di altri.

PRESIDENTE. In fatto di contravvenzioni sì.

GIAVAZZI, *relatore*. Rilevo però che non si dice qui restrizione di libertà personale, ma qui si parla di ammenda e non già di restrizione di libertà personale.

PRESIDENTE. Onorevole Giavazzi, mi pare che sia andato oltre l'intento della richiesta dell'onorevole Cao!

Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 30.

(È approvato).

#### Art. 31.

Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellazione e del prodotto di esse, nonchè la revoca del permesso, il quale non potrà nuovamente esser accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non siasi potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellazione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sarà raddoppiata.

La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, importa di diritto la revoca della concessione.

I permessi di caccia o di uccellazione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

(È approvato).

#### Art. 32.

Al Consiglio per i servizi dell'agricoltura, istituito col Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25, è aggiunta una sezione, che avrà il compito di pronunziarsi sui ricorsi, di cui all'articolo 36, e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sovra ogni questione in ordine alla quale il ministro creda di udirlo.

Dei competenti della sezione, quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati, dei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle associazioni medesime.

Tranne quanto è esplicitamente stabilito col presente articolo, valgono nei riguardi della sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25.

(È approvato).

#### Art. 33.

Alle scuole superiori di agricoltura e all'Istituto forestale di Firenze potrà essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

Potranno concedersi per concorso, ogni anno, alcune borse di studio a giovani guardie forestali che vogliano apprendere all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostrino di averne l'attitudine.

(È approvato).

#### Registro delle associazioni.

#### Art. 34.

Agli effetti della presente legge è istituito presso il Ministero di agricoltura, un registro per la iscrizione delle associazioni dei cacciatori.

Sono iscritte nel registro le associazioni che ne facciano domanda e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite da non meno di 30 soci, muniti di permesso di caccia;

b) siano rette da statuto approvato dal Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento;

c) si propongano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina nel territorio della provincia con tutti i mezzi che saranno riconosciuti utili allo scopo;

di istituire e dirigere un servizio con apposite guardie-caccia provinciali che abbiano la qualità di agenti-giurati, per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti cinegetici;

di presentare al Ministero di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla protezione ed alla propagazione della selvaggina e suggerire e promuovere in genere tutte quelle disposizioni di interesse generale e locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio.

La domanda d'iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1°) un elenco completo dei soci, con la indicazione della loro residenza e del permesso di caccia da ciascuno posseduto;

2°) una relazione sull'attività che la Associazione abbia spiegato ed intenda spiegare nell'interesse della protezione della selvaggina.

Sulla domanda provvederà insindacabilmente il ministro per l'agricoltura.

A questo articolo l'onorevole Cao presenta il suo ultimo emendamento. Esso consiste in questo:

Nell'ultimo comma sopprimere la parola: « insindacabilmente ».

Spero che per questo avverbio non vorrà l'onorevole Cao che la legge ritorni al Senato. (*Si ride*).

Onorevole Cao...

CAO. Veramente la questione è importante e sarebbe una questione di principio, anzi di diritto costituzionale. Tuttavia non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 34.

(*È approvato*).

#### Art. 35.

Le Associazioni dei cacciatori sono riconosciute come *Enti morali* aventi personalità giuridica e sono ammesse, con gratuito patrocinio, a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

(*È approvato*).

#### Art. 36.

Hanno diritto di essere ammessi in una delle Associazioni dei cacciatori della provincia, nella quale risiedono, i cittadini che abbiano ottenuto il permesso di caccia.

Perdono la qualità di soci coloro ai quali venga ritirata la licenza di caccia, o che non la rinnovino entro tre mesi dalla scadenza.

Il socio che sia ritenuto indegno di appartenere alla Associazione, potrà essere espulso dal Consiglio direttivo.

Il socio espulso potrà ricorrere al Ministero di agricoltura e, quando l'espulsione venga confermata, incorrerà nella revoca del permesso di caccia, a sensi dell'articolo 31 della legge.

(*È approvato*).

#### Art. 37.

Le Associazioni saranno radiate dal registro nei seguenti casi:

a) quando cessino dall'avere i requisiti di cui al precedente articolo 36;

b) quando non espellano il socio che si sia reso colpevole di una infrazione alla presente legge;

c) quando abbiano utilizzato una riserva sociale in contravvenzione alle norme della presente legge.

(*È approvato*).

#### Disposizioni generali e transitorie.

#### Art. 38.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e di ispezione, si provvede con un fondo di un milione, da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Il ministro per l'agricoltura provvederà a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione (servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, per vigilanza).

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il ministro per l'agricoltura avrà facoltà di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

(*È approvato*).

#### Art. 39.

I proprietari e utenti di bandite e di riserve già istituite devono uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva.

(*È approvato*).

#### Art. 40.

Le tasse contemplate dalla presente legge e tutte le altre per l'esercizio della caccia sono soggette alla addizionale pro mutilati, combattenti e vedove di guerra.

(*È approvato*).

#### Art. 41.

Salvo il disposto del 2° capoverso dell'articolo 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie bandite e riserve. Sono altresì abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 42.

L'applicazione della presente legge è sospesa nelle nuove provincie del Regno, per le quali sarà ulteriormente provveduto.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

#### Discussione del disegno di legge: Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese.

Si dia lettura del disegno di legge.

PADULLI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1712-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzari.

LAZZARI. A me pare che la Camera dovrebbe respingere i tre progetti che si sono presentati, uno di seguito all'altro, e che riguardano una identica materia.

Credo che il fatto che nell'ordine del giorno son presentate tre domande di lotterie, di tombole, ecc. ecc., sia un fatto realmente allarmante per la direzione spirituale che noi dobbiamo portare nell'opinione pubblica con l'uso delle nostre facoltà in queste faccende!

Io non so, desidererei che qualche membro del Governo potesse illuminarci su questo argomento, io non so se sia incoerenza con la condotta tenuta dal Governo di fronte alle richieste dei giocatori d'azzardo, di permettere che si prendano cronicamente iniziative per questi giuochi di azzardo sulla buona fede pubblica, mediante queste sottoscrizioni di tombole, di lotterie fatte, non certo per scopo personale o per scopo lucro, ma, dal mio punto di vista, per scopi altrettanto biasimevoli, perchè con questo sistema il regime attuale cerca di compiere o di soddisfare a quelli che dovrebbero essere i suoi doveri positivi, cercando

i mezzi necessari per l'assistenza scolastica, per l'assistenza ospedaliera, per l'assistenza dei vecchi e degli invalidi, col facilitare, solleticare, coltivare lo spirito di azzardo.

In questo modo sono proprio quelle classi a favore delle quali sono destinate queste istituzioni di carattere benefico, di carattere umanitario, che finiscono per fare da loro stesse le spese, destinate a rimediare a quegli stessi mali di cui esse devono soffrire. In questo modo la classe dominante può salvarsi dalla sua responsabilità!

Purtroppo è una opinione comune di adottare con manica larga queste usanze. Si è sempre fatto così! Si è cercato di coltivare lo spirito di azzardo per la speranza che hanno tutti i poveri diavoli di trovare una buona cartella, un terno, un ambo, un numero fortunato, ecc., ecc., e lo Stato fa i suoi affari! Lo Stato riesce a spillare 90 milioni sulla buona fede del pubblico italiano, così come qui a noi, adesso, viene richiesta la nostra complicità per raggiungere questi scopi.

Una voce. Voti contro!

LAZZARI. Secondo me, sono colpe che un'Assemblea legislativa...

Una voce. Felix culpa!

LAZZARI. Secondo me sono colpe che un'Assemblea legislativa, con l'esempio dato poi dal Governo di fronte alla insistenza delle richieste di giuochi d'azzardo, dovrebbe evitare, ponendo un rimedio a questo sistema, a questo abuso che viene realmente fatto.

Oh Dio! Si capirebbe per certe necessità speciali, straordinarie, la necessità di dovere ricorrere anche a questa specie di appello fatto allo spirito di guadagno, al profitto d'azzardo, insomma, ma che diventi una cosa proprio abitudinaria, questo rappresenta un male cronico dell'ordinamento attuale! (Commenti).

Non vi scandalizzate. Per me è una constatazione dolorosa. Non è con piacere che noi rileviamo queste magagne. Dateci una soluzione più soddisfacente e ci accontenteremo. Noi troviamo che questo sistema conduce, non dico all'abisso, ma alla degenerazione di quello che è lo spirito pubblico, che noi dobbiamo pur cercare di coltivare e di elevare. Credete voi che sia buon contributo per l'elevazione dello spirito pubblico ricorrere alla somministrazione di questo lento veleno del giuoco di azzardo? Fatelo: siete la maggioranza e potete farlo. Io, come semplice proletario, che non ha mai giuocato di azzardo, io cerco di ribellarmi, quando so

e posso, nella mia qualità di rappresentante politico di una classe, la quale si sente realmente danneggiata e trascinata a diventare essa stessa quella che deve rimediare ai mali di cui soffre, senza sua colpa. Noi ci ribelliamo, noi vi diciamo, in forza del mandato che dobbiamo esercitare, che tutta la Camera dovrebbe seppellire queste proposte. Io per mio conto le respingerò sempre.

PHILIPSON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole Philipson, mi permetto di ricordare all'onorevole Lazzari che per un decreto-legge del febbraio o del marzo scorso tutte queste tombole e lotterie sono state sospese per otto anni.

LAZZARI. E allora perchè ce le propongono ?

PRESIDENTE. Per prendere una ipoteca di qui a otto anni! (*ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Philipson.

PHILIPSON. Sembrerebbe inutile prendere la parola su questo argomento; però, poichè l'onorevole Lazzari ha espresso una opinione personale, che può essere giustificata e nobilissima, faccio osservare che in Commissione finanza e tesoro i suoi colleghi si sono dimostrati favorevoli a queste tombole per favorire istituti altamente benefici; e, se tutti quanti possiamo essere d'accordo nell'augurarci che ci sia una legislazione speciale, la quale porti soccorsi con altri mezzi a questi istituti benefici, pure, attualmente, date le tristissime condizioni in cui si trovano gli ospedali e gli enti a cui favore sono stabilite le tombole, propongo che sia dato parere favorevole per impedire che questi ospedali debbano chiudersi, con grave danno di tutte le classi che ne hanno bisogno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere agli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese una tombola telegrafica di lire 5,000,000, con esenzione da ogni tassa.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il ricavato di tale tombola andrà diviso in ragione di tre quinti all'Ospedale di Pi-

stoia, di un quinto all'Ospedale di Tizzana e di un quinto all'Ospedale di San Marcello Pistoiese.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Approvazione del disegno di legge: Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e dell'erigendo Asilo infantile in Arquata in Tronto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e dell'erigendo Asilo infantile in Arquata del Tronto.

Se ne dia lettura.

PADULLI. segretario, legge: (V. Stampato n. 1671-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di 8 milioni di lire a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Asilo infantile di Arquata del Tronto e dell'erigendo Ospedale civile di Sassoferrato.

« È autorizzato altresì a fissare la data dell'estrazione.

« La somma netta che sarà ricavata dalla tombola verrà ripartita proporzionalmente tra gli enti suddetti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Rinvio della discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: per l'incremento della olivicoltura.

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così resta stabilito).

**Approvazione del disegno di legge: Concessione di una lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di una lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno.

Se ne dia lettura.

PADULLI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 2065-A)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di tre milioni di lire, a favore degli Ospedali riuniti di Salerno.

Con il decreto, col quale sarà autorizzata la lotteria, da svolgersi nel prossimo esercizio finanziario 1922-23, sarà anche approvato il piano di esecuzione e determinata la data dell'estrazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Nomine a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nomine a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.

Se ne dia lettura.

PADULLI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 1421-A)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

Potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti medici di complemento quegli aspiranti medici di complemento i quali, pur avendo oltrepassato il ventottesimo anno di età, non abbiano superato il trentaduesimo, e riuniscano i seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito, non oltre il 31 dicembre 1921, la laurea in medicina e chirurgia;

b) abbiano prestato, per almeno due anni, servizio in zona di operazione o anche, per eguale periodo di tempo, in stabilimenti e reparti sanitari territoriali, ma con quattro mesi di servizio presso unità operanti.

(È approvato).

Art. 2.

I sottotenenti di complemento così nominati saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di tre mesi di servizio di prima nomina.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia con modificazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia con modificazioni.

Se ne dia lettura.

PADULLI, *segretario, legge: (V. Stampato N. 218-c)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Sa-

voia, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

« Art. 1. — Con effetto dal 1° dicembre 1918, le pensioni ai decorati dall'Ordine militare di Savoia non possono eccedere per i singoli gradi dell'Ordine stesso i limiti seguenti:

per il grado di cavaliere, 625;  
per il grado di ufficiale, 140;  
per il grado di commendatore, 56;  
per il grado di Grande ufficiale, 25;  
per il grado di cavaliere di Gran Croce, 12.

« Nel numero massimo delle pensioni per il grado di cavaliere non vanno comprese le pensioni spettanti ai reggimenti e reparti dell'Arma di fanteria in virtù dell'articolo 2 del Regio decreto 28 novembre 1920, emanato in applicazione del precedente decreto 5 giugno 1920, col quale fu concessa la Croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia all'Arma di fanteria.

« Art. 2. — Venendo a morte un membro dell'Ordine militare di Savoia l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto entro i limiti di numero fissati dall'articolo precedente alla vedova e ai figli minorenni, secondo le norme che regolano la reversibilità dei soprassoldi annessi alle ricompense al valore ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione della proposta di legge: Distacco della frazione di Tutturano dal comune di Brindisi e sua costituzione in comune autonomo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: distacco della frazione di Tutturano dal comune di Brindisi e sua costituzione in comune autonomo.

Si dia lettura della proposta di legge.

PADULLI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1544-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

L'onorevole Tonello vuol parlare? (Ilarità).

TONELLO. L'approvo, l'approvo. (Ilarità).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

La frazione di Tutturano è separata dal comune di Brindisi e costituita in comune autonomo.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta anche di questa proposta di legge.

**Approvazione della proposta di legge: Distacco dalla frazione di San Michele dal comune di San Vito dei Normanni e sua costituzione in comune autonomo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Distacco della frazione di San Michele dal comune di San Vito dei Normanni e sua costituzione in comune autonomo.

Se ne dia lettura.

PADULLI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1545-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

La frazione di San Michele è separata dal comune di San Vito dei Normanni e costituita in comune autonomo.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta anche di questa proposta di legge.

**Approvazione della proposta di legge: Separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Separazione della frazione di Aprica dal co-

mune di Teglio (Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo.

Si dia lettura della proposta di legge.

PADULLI, *segretario*, legge: (V. *Stampato* n. 1137-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

La frazione di Aprica comprendente gli abitati di Aliscedo, Madonna, Mavigna, Dosso, San Pietro, Belvedere e San Paolo col suo territorio è separata dal comune di Teglio ed è costituita in comune autonomo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re provvederà con decreto Reale alla determinazione dei confini territoriali fra il comune di Teglio e di Aprica e alla divisione del patrimonio e delle passività.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta anche di questa proposta di legge.

#### Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ventavoli, pel reato previsto dall'articolo 194, n. 1, Codice penale.

La Commissione propone di negare l'autorizzazione a procedere richiesta dal procuratore del Re di Lucca. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Baldesi, per il reato di cui all'articolo 126 del Codice penale.

La Commissione propone che la domanda di autorizzazione sia respinta.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Agostinone per i reati di cui all'articolo 1

della legge di pubblica sicurezza nn. 247 e 252 del Codice penale.

La Commissione propone che la Camera neghi l'autorizzazione a procedere.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Rocco Marco, per ingiurie e diffamazioni a mezzo della stampa.

La Commissione propone di respingere la domanda di autorizzazione a procedere.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

#### Approvazione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato.

Si dia lettura della proposta di legge.

PADULLI, *segretario*, legge: (V. *Stampato* n. 1864-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

La frazione di Petacciato, attualmente facente parte del comune di Gughionesi, è costituita in comune autonomo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare i provvedimenti in esecuzione dell'articolo precedente.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione di questa proposta di legge.

#### Presentazione di un disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Mi onoro di presentare alla Camera, per



incarico dell'onorevole ministro della giustizia, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto 4 gennaio 1923, n. 4, che reca provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione, per conto dell'onorevole ministro della giustizia, di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione competente.

#### Risultato della votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

Presenti e votanti . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . .	177
Voti contrari . . . .	81

(La Camera approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agnini — Agostinone — Albanese Giuseppe — Albanese Luigi — Aldi-Mai — Aldisio — Anile — Aroca — Arpinati — Assenato.

Bacci — Baldassarre — Baldesi — Baldini — Banderali — Banelli — Baracco — Baranzini — Bartolomei — Beltramini — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Bennani — Benni — Berardelli — Bertone — Bevione — Bianchi Umberto — Bianchi Vincenzo — Bocconi — Boggiano-Pico — Bogianckino — Bombacci — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bosco-Lucarelli — Braschi — Bresciani — Brezzi — Broccardi — Bubbio — Buonocore — Buozzi.

Caccianiga — Camera — Camerata — Camerini — Canepa — Canevari — Cao — Capanni — Capasso — Cappa Paolo — Cappelleri — Caradonna — Carapelle — Carbonari — Carboni Vincenzo — Carnazza Gabriello — Casaretto — Casertano — Cavazzoni — Cerninati — Chiostrì — Ciano — Ciappi — Cicogna — Cingolani — Cirincione — Colonna di Ce-

sarò — Corazzin — Coris — Corradini — Cotugno — Cristofori — Croce — Cuomo — Curti.

D'Ayala — De Bellis — De Capitani d'Arzago — De Filippis Delfico — De Gasperi — Degni — D'Elia — De Nava — De Vito — Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di Vittorio — Donegani — Drago — Dudan.

Ercolani.

Fantoni — Farina — Faudella — Fera — Ferrari Adolfo — Ferri Enrico — Ferri Leopoldo — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Finzi — Flor — Fontana — Franceschi — Frontini — Fulci — Furgiuele.

Garibotti — Gasparotto — Gavazzeni — Gentile — Giavazzi — Giuffrida — Giuriati — Grandi Achille — Grandi Rodolfo — Grassi — Greco — Gronchi — Guaccero — Guglielmi.

Imperati — Improta — Innamorati.

La Loggia — Lanfranconi — Lanza di Trabia — La Rosa Luigi — Larussa — Lazzari — Lollini — Longinotti — Lopardi — Lo Piano — Lucangeli — Luciani — Luiggi.

Macchi Luigi — Maitilasso — Manaresi — Mancini Augusto — Marchi Giovanni — Marconcini — Mariotti — Marracino — Martire — Mastracchi — Mattei Gentili — Mattoli — Mauro Francesco — Maury — Mazzarella — Mazzini — Mazzolani — Mazzucco — Meda — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Milani Fulvio — Miliani G. Battista — Mingrino — Modigliani — Monici — Montini — Musatti.

Negretti — Netti Aldo — Nobili — Noseda.

Orano — Orlando — Ostinelli — Oviglio.

Padulli — Pallastrelli — Panebianco — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pellegrino — Pellizzari — Pennisi — Persico — Pesante — Pestalozza — Petrillo — Peverini — Pezzullo — Philipson — Pietravalle — Piva — Pivano — Podgornik — Poggi — Pucci.

Quilico.

Raineri — Renda — Riccio — Rocco Alfredo — Romani — Romita — Rosa Italo — Rosadi — Rossi Luigi.

Sacchi — Saitta — Salandra — Sardelli — Sardi — Scialabba — Sensi — Serra — Siciliani — Signorini — Sipari — Smorti — Spada — Squitti — Stancanelli — Stefini — Suvich.

Tamborino — Termini — Tinozzi — Todeschini — Tòfani — Tommasi — Tonello — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tortorici — Toscano — Tovini — Tumiatei — Tupini — Turati.

Uberti — Ungaro.

Vairo — Valentini Ettore — Vassallo Ernesto — Vella — Ventavoli — Visco — Visocchi — Vittoria — Volpini.

Zaniboni — Zanzi — Zegretti — Zirardini Gaetano — Zucchini.

*Sono in congedo:*

Amatucci — Angelini.  
 Baglioni — Baviera — Belotti Bortolo —  
 Bianchi Carlo — Brusasca.  
 Calò — Carboni-Boj — Casalicchio — Ca-  
 talani — Cesia — Cerabona — Ciriani — Co-  
 dacci-Pisanelli — Colosimo — Corgini — Crisa-  
 fulli-Mondio.  
 De Caro — De Giovanni Alessandro — Di  
 Pietra.  
 Fazio — Ferrari Giovanni — Florian.  
 Galeno — Guarienti — Guarino-Amella.  
 Imberti.  
 Jacini.  
 Locatelli.  
 Mantovani — Marino — Martini — Mauri  
 Angelo — Micheli.  
 Olandini.  
 Paleari — Pancamo — Pecoraro.  
 Rodinò — Rossi Cesare — Rubilli — Ruschi.  
 Sanna-Randaccio — Sarrocchi — Scotti —  
 Sorge.  
 Tamanini — Terzaghi — Tosti — Tròilo.  
 Valentini Luciano — Venino — Vicini —  
 Villabruna.

*Sono ammalati:*

Agnesi — Arcangeli.  
 Bassino.  
 Cappa Innocenzo — Càsoli.  
 Dello Sbarba.  
 Farioli.  
 Girardini Giuseppe.  
 Lo Monte — Lupi.  
 Marescalchi — Murgia.  
 Nasi.  
 Palma — Paolucci — Piatti — Pogatschnig.  
 Rocco Marco.  
 Sandroni.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Devecchi — Ducos.  
 Olivetti.  
 Prunotto.  
 Soleri.

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-  
 terrogazioni presentate nella seduta odierna.  
 CAPPELLERI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-  
 nistro dei lavori pubblici, perchè voglia affret-  
 tare l'esame del Consiglio superiore dei lavori

pubblici sulla perizia circa le opere di ultima-  
 zione del consolidamento dell'abitato di Pon-  
 tecorvo (Caserta), per poter autorizzare l'ese-  
 cuzione dei lavori stessi, interrotti da oltre un  
 anno.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-  
 nistro dei lavori pubblici, perchè voglia dispor-  
 re che, superando tutti gli indugi, si possa  
 porre mano ai lavori di restauro del palazzo co-  
 mune di Pontecorvo (Caserta), gravemente  
 danneggiato dal terremoto del 1915, restauro  
 reso indispensabile e urgente perchè il comune  
 possa provvedere alla sistemazione di altri im-  
 portanti uffici pubblici, che languiscono in sta-  
 bili inadatti e indecenti, e per poter dare degna  
 sede alla pretura, che, per l'aumentata compe-  
 tenza di territorio e di valore, ha assoluto biso-  
 gno di nuovi locali.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-  
 nistro dei lavori pubblici, per sapere se non  
 intenda provvedere con la massima urgenza al  
 completamento della strada che dovrà unire il  
 comune di Pastena (Caserta) alla stazione di  
 Castro-Pofi, coronando così le decennali aspetta-  
 tive di quelle laboriose popolazioni.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-  
 nistro dei lavori pubblici, per conoscere quando  
 verrà approvata la revoca del decreto che di-  
 chiarava zona sismica la contrada « Stretta di  
 campo » nell'abitato del comune di Roccasecca  
 (Caserta), revoca resa necessaria dalla mancan-  
 za di suoli edificatori e dalle crisi di abitazione  
 che esistono nel detto comune.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-  
 nistro dei lavori pubblici, per sapere se alla co-  
 struzione del ponte sul Liri, lungo la strada  
 Sant'Angelo-Sant'Apollinare (Caserta), già ap-  
 provata dalla Commissione per le strade del  
 Mezzogiorno, sarà posto mano al più presto,  
 trattandosi di lavoro assolutamente indispensa-  
 bile ed urgente.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-  
 nistro dei lavori pubblici, perchè voglia dispor-  
 re che il diretto n. 99 sulla linea Roma-Napoli  
 fermi, sia pure un solo minuto, alla stazione di  
 Aquino-Castrocielo-Pontecorvo. In questo modo  
 il successivo accelerato n. 1919 potrebbe ulti-

mare la sua corsa a Roccasecca ripartendo la mattina seguente da Roccasecca col n. 3825. Ciò col ripristino di uno stato di fatto che rispondeva effettivamente ai bisogni di quelle laboriose popolazioni.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi, per sapere se non creda introdurre in Italia un servizio pacchi-espressi, come in America.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi, per sapere quando si riapriranno i concorsi per l'ammissione di personale.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi, per sapere le ragioni che hanno consigliato il rinvio dell'applicazione del decreto sull'estensione del monopolio al trasporto dei pacchi.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi, per sapere se sia a sua conoscenza la speculazione fatta dal ricevitore postale italiano di Costantinopoli che creava a rotazione continua nuove serie di francobolli, e, nell'affermativa che provvedimenti abbia preso al riguardo.

« Stancanelli ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi, per sapere se i nuovi francobolli commemorativi del 3° centenario di Propaganda Fide siano francobolli italiani oppure degli Stati della Chiesa.

« Guarino-Amella, Stancanelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per sapere se non creda iniziare in Sicilia esperimenti di aridocoltura.

« Guarino-Amella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per conoscere le ragioni che hanno consigliato il provvedimento che si dice essere stato deciso, per cui il servizio delle miniere sarà trasferito ad altro Ministero.

« D'Alessio Francesco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per sapere se sia vero che il servizio della pesca verrà sottratto al suo Dicastero e passato a quello dell'industria, commercio e lavoro.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quando verrà disposto il versamento di lire 190,000 donate dal Comitato centrale di soccorso pel terremoto del 1915 alla Congregazione di carità di Sora, che ne ha urgente bisogno.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quando si effettuerà la separazione territoriale per Roccalumera e Pagliara.

« Guarino-Amella ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina, per sapere quale sistemazione intendano dare al servizio Palermo-Napoli.

« Pasqualino Vassallo, Scialabba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per aver notizie sulla ripresa della costruzione della strada provinciale, di serie Castroreale-Mandanici.

« Guarino-Amella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per chiedere come intenda provvedere a ricondurre l'ordine nell'amministrazione della Camera agrumaria.

« Scialabba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per sapere se non creda di dovere smentire la voce che si fa correre del suo proposito di sopprimere la Camera agrumaria, ciò che mantiene in viva agitazione tutto il mondo della produzione e dell'industria agrumaria.

« Scialabba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, perchè voglia dare disposizioni alla Cassa depositi e prestiti affinchè vengano scontati con precedenza e con urgenza i contributi per gli edifici terremotati di Sora.

« Persico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se non creda giunta l'ora di provvedere alla sorte dei reduci garibaldini i quali sono remunerati dalla gratitudine nazionale con la pensione mensile di lire trenta.

« Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, circa il trafugamento della « Venere genitrice » di Fidia, e per conoscere se non creda giunto il momento di appurare in qual modo gli uffici per la esportazione delle opere d'arte abbiano provveduto alla tutela del patrimonio artistico nazionale.

« Franceschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non creda necessario — per soccorrere le disperate finanze degli istituti ospitalieri — sollecitare l'istituzione occorrente per la erogazione per provincia dei proventi delle tasse sugli spettacoli, ad applicazione dell'articolo 19 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, per quanto riguarda gli esercizi solari 1922 e 1923.

« Lanfranconi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni dell'ordine di sospensione dei lavori della costruenda linea ferroviaria Novellana-Mirandola, e i suoi intendimenti in proposito.

« Agnini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere quanto ci sia di vero nelle notizie divulgate circa recenti nuove concessioni di fondi per lavori pubblici in Calabria e sulla consistenza degli elenchi dei lavori dichiarati indifferibili, dati alla stampa dai prefetti di quella regione.

« Mastracchi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere se fra le funzioni della milizia nazionale vi sia anche quella di obbligare, con minacce e violenze, gli elettori a recarsi alle urne e a dare il voto ad una determinata lista, come è accaduto a Cotrone, nelle elezioni amministrative del 27 maggio 1923.

« Mastracchi, Mancini Pietro ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro della guerra, per cono-

scere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a rimuovere integralmente dal Monte Brione i depositi di esplosivi residuati di guerra, che come hanno dimostrato avvenimenti recenti rappresentano un grave pericolo per le popolazioni della zona di Riva ed Arco. (*Gli'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Tamanini, De Gasperi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, e dell'industria, commercio e lavoro, per conoscere se non ritengano necessario — nella doverosa difesa dell'industria cinematografica nazionale, che da due anni attraversa una grave crisi per essere minata nel suo mercato interno da una sfrenata concorrenza abusiva, effettuata su larga scala da speculatori contrabbandieri, — d'istituire un vigoroso controllo, di facilissima attuazione, presso la censura, per impedire così il doppio danno derivante all'industria cinematografica nazionale e insieme all'erario per i mancati introiti dei diritti doganali; danno che, da calcoli approssimativi forniti da tecnici, assommerebbe a una cifra media di 30 milioni annui a carico dell'industria cinematografica nazionale per prodotti non esportati in cambio del prescritto corrispondente numero di pellicole estere da introdursi e ad una cifra che va dai 5 ai 10 milioni a carico dell'erario per i menzionati mancati pagamenti doganali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pesante ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non credano opportuno, per evidenti ragioni di carattere altamente nazionale e per altre di carattere economico regionale, di dare particolare impulso ai lavori preparatori della costruenda ferrovia del Predil, diretta a congiungere Trieste con Tarvisio in territorio interamente italiano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Gasparotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per avere notizie rassicuranti intorno alla necessità di riprendere, iniziare e condurre a termine, con previdente sollecitudine, le opere di difesa e di consolidamento degli abitati di Missano, Montalbano e Zocca, Riolutato e Castello, Ospitale, Lama Macagno e Pianorso, Piandelagotti, Fontanaluccia, Rubbiano e Costrignano e i lavori di sistemazione idraulico-forestale, dei bacini del Perticara, del Rio Grosso, del Pistone, del Vesale, tutti in provincia di Modena; opere

e lavori indispensabili ed urgenti per salvare quei paesi industri e produttivi, da frane e da piene devastatrici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ferrari Adolfo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere i propositi del Governo, intorno all'ente provincia, che voci autorevoli dicono destinato a sparire, altre vogliono trasformato in Istituto regionale, altre ancora amerebbero di vedere consolidato coll'attribuzione di maggiori incombenze. L'incerta vita della provincia, preoccupa vivamente le Amministrazioni provinciali, che si sentono impacciate, paralizzate, nelle loro azioni, con danno della cosa pubblica, che dall'ente provincia ha conseguito benefici ragguardevoli e che esige comunque, provvedimenti solleciti e definitivi, a scanso di preoccupazioni e di danni più gravi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ferrari Adolfo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per conoscere i motivi che ritardano la liquidazione di pensione all'infortunato Visentin Pietro Valentino di Andrea da Noventa di Piave, il quale fin dal 15 dicembre 1922 passò visita collegiale a Venezia con assegnazione alla quarta categoria n. 4. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ferrarese ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti abbia preso perchè sieno riattivati i lavori per la costruzione del Grande Palazzo municipale in Messina distrutto dal terremoto del 1908, la cui sospensione inaspettata ed improvvisa ha gittato luce sinistra sul programma della rinascita generale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se non ritenga di dovere emanare prontamente le disposizioni che riguardano la sistemazione della giustizia militare, essendosi completati gli studi relativi alla pianta organica del personale.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia informato delle ripetute violenze cui è fatto segno in Sampierdarena per ingiustificata e pretestuosa rappresaglia politica, il signor Gaetano Barbarelli, già appartenente a quella Camera del lavoro, universalmente riconosciuto come cittadino morigeratissimo e dignitosamente composto anche nella manifestazione delle sue convinzioni politiche, e se non creda di richiamare quelle autorità locali a vigilare perchè tutti i partiti informino la loro condotta al rispetto della legge e delle persone. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Rossi Francesco ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti, quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

#### Sull'ordine del giorno.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo che sia iscritto nell'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge riguardante la conversione in legge del decreto-legge per la costituzione del Parco nazionale di Abruzzo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro per l'agricoltura propone che sia iscritto nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge sul Parco nazionale di Abruzzo.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così resta stabilito

FERRARI ADOLFO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI ADOLFO. Desidererei conoscere dall'onorevole ministro per l'agricoltura se e quando il Governo intende portare alla Camera il disegno di legge per la riforma forestale, già predisposto dall'onorevole Micheli, quando era ministro per l'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Al più presto possibile.

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che giovedì 14 corrente alle 10 la Camera si riunirà in Comitato segreto.

La seduta termina alle 19.25.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 15.*

1. Interrogazioni.
2. Votazione a scrutinio segreto di 11 disegni di legge.

3. *Discussione del disegno di legge:*

Per l'incremento dell'olivicoltura. (953)

4. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali. (834)

5. Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. — Revoca delle disposizioni rela-

tive ai gruppi e alle Commissioni permanenti. (Doc. VII, n. 5)

6. *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale di Abruzzo. (2079)

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

AVV. CARLO FINZI.

---

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.